SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 gennaio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 dicembre 2002, n. **292.**

Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. La bufala mediterranea italiana è da considerare patrimonio zootecnico nazionale, le cui caratteristiche genetiche sono da tutelare dall'immissione incontrollata di capi esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di tale razza; tale patrimonio deve essere tutelato altresì da tutte le patologie infettive ed infestive, mediante piani regionali di profilassi appositamente dedicati alla prevenzione ed eradicazione delle malattie a carattere diffusivo, a salvaguardia delle produzioni di filiera e del consumatore.

2. Ai fini del risanamento delle malattie infettive ed infestive del patrimonio bufalino italiano, le regioni interessate, d'intesa con il Ministero della salute, possono predisporre piani straordinari di intervento anche in deroga, fino ad un massimo di sei anni, alle normative vigenti di riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico. Tali piani devono garantire la sicurezza dei prodotti derivati, in particolare la mozzarella di bufala, attraverso specifiche misure sanitarie.

3. La selezione genetica, con i controlli funzionali e l'iscrizione al libro genealogico, è garantita a tutti gli allevamenti bufalini che ne fanno richiesta, anche durante l'applicazione dei piani straordinari di intervento per l'eradicazione delle malattie infettive e diffusive, nelle regioni interessate.

4. Per le finalità di cui al comma 2, lo Stato contribuisce con la somma di 1 milione di euro per l'anno 2002, da ripartire tra le regioni interessate, secondo i criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1436):

Presentato dal Ministro delle politiche agricole (ALEMANNO) in data 23 maggio 2002.

Assegnato alla commissione 9ª (Agricoltura), in sede deliberante, il 29 maggio 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede deliberante, il 27 giugno 2002; il 9, 16 luglio 2002 ed approvato il 24 luglio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3089):

Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in sede referente, il 3 settembre 2002, con pareri delle commissioni I, V, XII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 19, 25 settembre 2002; l'11 dicembre 2002.

Relazione presentata il 12 dicembre 2002 (atto n. 3089-A relatore on. RICCIUTI).

Esaminato dall'aula il 16 dicembre 2002 ed approvato il 19 dicembre 2002.

02G0329

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2002, n. 293.

Regolamento di semplificazione recante modifica all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 20 e l'allegato I, numeri 77, 78 e 108;

Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, ed in particolare, l'articolo 4;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica al regolamento per l'esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

1. Al secondo comma dell'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole: «professionista iscritto nell'albo degli ingegneri» sono inserite le seguenti: «o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 374

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, si veda in nota all'art. 1.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214 - supplemento ordinario - recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63 - supplemento ordinario - reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa». Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino

a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a), b)* e *c),* sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c),* il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c),* non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c),* anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.».

— Si trascrivono i numeri 77, 78 e 108 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«77. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali e tenuta di registri in materia di attività commerciali:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

legge 1º marzo 1975, n. 44;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

legge 17 maggio 1983, n. 217.

78. Procedimento di dichiarazione di agibilità da parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(Omissis).

108. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.».

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931, reca: «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

— Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 26 giugno 1940 - supplemento ordinario - reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza».

— La legge 18 marzo 1968, n. 337, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 10 aprile 1968, reca: «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 29 agosto 1977 - supplemento ordinario - reca: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

— Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1998, corretto con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1998, reca: «Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2001, reca: «Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999)».

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il secondo comma dell'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 — per i cui riferimenti si vedano le note alle premesse — nel testo coordinato con il regolamento che qui si pubblica.

«Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri *o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali* o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.».

02G0324

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2002, n. **294.**

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 28 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, che differisce al 1º gennaio 2003 l'avvio del regime di contribuzione diretta volta ad agevolare le spedizioni postali di prodotti editoriali di cui al comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Considerato che lo stesso articolo 4 del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, prevede che i destinatari delle agevolazioni, siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002 e nell'adunanza del 29 luglio 2002;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Destinatari delle agevolazioni

1. Possono usufruire delle tariffe agevolate di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese editrici di giornali e periodici iscritti al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero al Registro nazionale della stampa, tenuti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le imprese editrici di libri, nonché le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. Si intendono per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi nonché gli enti ecclesiastici.

2. Sono ammesse alle agevolazioni le associazioni di categoria per i bollettini degli organi direttivi nazionali.

Art. 2.

Caratteristiche dei prodotti esclusi dalla tariffa agevolata

1. Sono esclusi dalla tariffa agevolata:

a) i giornali che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato e quelli per i quali i relativi abbonamenti sono stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari per una percentuale inferiore al 60 per cento del totale degli abbonamenti;

b) i giornali di pubblicità;

c) i giornali di promozione delle vendite di beni o servizi;

d) i giornali di vendita per corrispondenza;

e) i cataloghi;

f) i giornali non posti in vendita, ivi compresi quelli a carattere postulatorio, ad eccezione delle pubblicazioni informative delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e dei giornali postulatori utilizzati dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;

g) i giornali di enti pubblici e di altri organismi, comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali, o che svolgano una pubblica funzione;

h) i giornali contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

i) i giornali pornografici.

2. Per giornali e periodici di pubblicità si intendono quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto. Per cataloghi si intendono le elencazioni di prodotti o servizi anche se contenenti indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi. Si intendono per giornali e periodici posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. Sono considerati giornali e periodici a carattere postulatorio quelli finalizzati all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 novembre 2002

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
BONAIUTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 48

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è riportato nelle note all'art. 1.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 28 novembre 2001, n. 411, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini), è il seguente:

«Art. 4 *(Tariffe postali agevolate)*. — 1. Il termine di cui all'art. 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1° gennaio 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'art. 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le tariffe sono fissate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

1-*bis*. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni previste dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n 448, e successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle risorse stanziate con le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«20. Con decorrenza dal 1° aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente Poste Italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonché dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di:

a) libri;

b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa;

c) pubblicazioni informative di: enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*, con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente Poste Italiane. Il funzionamento del fondo è stabilito con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera *b)* che contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera *c)*, qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonché quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera *c)*, anche finalizzate alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni.».

— Il testo dell'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è il seguente:

«6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1) - 4) *(Omissis)*;

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge;

(omissis);».

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è il seguente:

«Art. 10 *(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)*. — 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e sociosanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera *a)* ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 2 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «O.N.L.U.S.».

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera *a)* del comma 2.

4. A prescindere delle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera *a)*, svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera *a)* del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel

caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera *a)* del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore morale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e del decreto legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiore del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera *h)* del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere *h)* e *i)* del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati O.N.L.U.S., nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato parti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera *e)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati O.N.L.U.S. limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera *a)* del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera *e)* del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso O.N.L.U.S. gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.».

— Per il testo della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), vedasi la *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 22 agosto 1991.

— Il testo dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), è il seguente:

«Art. 28 *(Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative)*. — 1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'art. 29 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'art. 8, comma 10. Tale commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.

2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:

a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile;

b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;

c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;

d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;

e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;

f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno 3 anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;

g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;

h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;

i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 74, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), è il seguente:

«1. In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:

a) - b) (omissis);

c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri enti. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera *c)* si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'art. 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;».

02G0330

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Affile e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Affile (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presenti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Affile (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Manlio Francica è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Affile (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 19 novembre 2002, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 12853/3810/1999/Gab./AA-LL del 21 novembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV.Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Affile (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Manlio Francica.

Roma, 10 dicembre 2002

Il Ministro: PISANU

02A14702

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Villaspeciosa e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale Villaspeciosa (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villaspeciosa (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Raimondo Spano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villaspeciosa (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

In particolare, alle dimissioni, succedutesi nel tempo, di due consiglieri, non surrogati per esaurimento dell'unica lista di appartenenza, hanno fatto seguito quelle da ultimo presentate, in data 29 ottobre 2002, da cinque consiglieri.

L'impossibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari ha determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cagliari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 468/AA.GG. e Serv. Aut. Loc. del 31 ottobre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villaspeciosa (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Raimondo Spano.

Roma, 10 dicembre 2002

Il Ministro: PISANU

02A14704

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Forio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Forio (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Forio (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Mariolina Goglia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Forio (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 27 novembre 2002, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 19208/Gab/EE.LL. del 28 novembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Forio (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Mariolina Goglia.

Roma, 10 dicembre 2002

Il Ministro: PISANU

02A14705

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Ferentino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ferentino (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ferentino (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Anna Palombi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ferentino (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 14 novembre 2002, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.13.33/3436/Gab. del 18 novembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ferentino (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Anna Palombi.

Roma, 10 dicembre 2002

Il Ministro: PISANU

02A14706

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di San Donaci e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Donaci (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Donaci (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Michele Lastella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Donaci (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 27 novembre 2002, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 02/11635/13/Gab. del 27 novembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Donaci (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Michele Lastella.

Roma, 10 dicembre 2002

Il Ministro: PISANU

02A14707

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Carlopoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Carlopoli (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carlopoli (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

La rag. Concetta Malacaria è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carlopoli (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, acquisite al protocollo dell'ente in data 14 novembre 2002.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2764/12/Gab. del 14 novembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carlopoli (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della rag. Concetta Malacaria.

Roma, 10 dicembre 2002

Il Ministro: PISANU

02A14708

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2002.

Conferimento dei poteri ex art. 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto nel territorio dell'arcipelago delle isole Eolie e nelle prospicienti aree marine.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245;

Considerato che il giorno 30 dicembre 2002 si è verificata una violenta esplosione del vulcano Stromboli, con contestuale ingrossamento del mare prospiciente l'isola, che ha interessato anche le acque circostanti le altre isole dell'arcipelago delle Eolie, con ogni conseguente grave pericolo per l'incolumità della cittadinanza;

Considerato altresì che detti eventi, per intensità ed estensione, devono essere immediatamente fronteggiati con mezzi e poteri straordinari e che pertanto ricorre l'assoluta necessità di coinvolgere le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alle iniziative di competenza con i poteri di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo e 2, del medesimo decreto-legge per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto nel territorio dell'arcipelago delle isole Eolie in provincia di Messina, e nelle prospicienti aree marine interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14837

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

DECRETO 17 dicembre 2002.

Modifica del contenuto di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;

Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993 adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41Cee;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 2002;

Viste le istanze presentate dalle società Philip Morris Italia S.p.a. e JT International Italia S.r.l. intese ad ottenere la modifica del contenuto dichiarato di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette;

Ritenuto che occorre provvedere a tale modifica in linea con le citate istanze;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di condensato e di nicotina delle sottoindicate marche di sigarette è così modificato:

decorrenza 2 dicembre 2002:

Marca	mg/sigaretta condensato/nicotina da		mg/sigaretta condensato/nicotina a	
Marlboro 100'S	12	0,9	11	0,9
Diana KS Filter	12	0,9	11	0,8
Philip Morris Filter Kings	12	0,9	11	0,8
Chesterfield KS Filter	12	0,9	11	0,8
Chesterfield KS	12	0,9	11	0,8
L&M Filter	12	0,9	11	0,8

decorrenza 2 gennaio 2002:

More Special Mild 120'S	10	0,9	9	0,8

Art. 2.

Le scorte delle suindicate sigarette, già fabbricate alla data del presente decreto, saranno vendute fino ad esaurimento delle stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2002

Il direttore generale: TINO

02A14699

DECRETO 18 dicembre 2002.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico di varie tipologie di fiammiferi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2001, con il quale si è provveduto ad effettuare la ricognizione dei prezzi di vendita al pubblico delle varie tipologie di fiammiferi di ordinario consumo in euro;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 2002, con il quale vengono, tra l'altro, determinate l'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto sui fiammiferi di ordinario consumo, in relazione al prezzo di vendita al pubblico;

Vista la richiesta presentata dalla società P.Erre Italia, intesa ad ottenere la variazione del prezzo di vendita al pubblico di varie tipologie di fiammiferi;

Attesa la necessità di procedere alla citata variazione, in linea con la richiesta presentata dalla ditta importatrice;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle seguenti tipologie di fiammiferi, per singolo condizionamento, è variato come segue:

	Da euro	A euro
scatola di cartone con 240 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Carezza»	0,70	0,80
scatola di cartone con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Camino»	1,05	1,10
scatola di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Carezza Mini»	0,15	0,20
scatola di cartoncino a tiretto passante con 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Camino Maxi»	2,60	2,70
scatola di cartoncino a tiretto passante con 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Casa»	0,25	0,30
scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 95 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Jumbo»	5,40	5,50

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di cui all'art. 1, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
scatola di cartone con 240 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Carezza»	0,80	0,17825	0,1333
scatola di cartone con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Camino»	1,10	0,22	0,1833
scatola di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Carezza Mini»	0,20	0,05	0,0333
scatola di cartoncino a tiretto passante con 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Camino Maxi»	2,70	0,3105	0,45
scatola di cartoncino a tiretto passante, con 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Casa»	0,30	0,069	0,05
scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 95 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «KM Jumbo»	5,50	0,55	0,9166

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 35

02A14736

DECRETO 24 dicembre 2002.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati di provenienza U.E. Inserimento di una fascia di prezzo. Radiazione di due marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2002 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati, presentate dalle ditte JT International Italia S.r.l., Gallaher Italia S.r.l., International Tobacco Agency S.a.s.. Gutab S.a.s. e Eurotab S.p.a.;

Considerato che occorre inserire nella tabella *C)* tabacco da fumo trinciato, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001, un prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesto dalla ditta Eurotab S.p.a.;

Considerato, altresì, che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza U.E., nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *A* allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e alla tabella *C*, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Ritenuto, infine, che occorre provvedere, su richiesta della ditta Eurotab S.p.a., alla radiazione di una marca di trinciato da fumo per pipa, già iscritta nella tariffa di vendita al pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *C* - tabacco da fumo trinciato, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni è inserito il seguente prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABACCO DA FUMO TRINCIATO

(Tabella *C*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese le spese di distribuzione) —	Importo spettante al rivenditore (aggio) —	Imposta sul valore aggiunto —	Imposta di consumo —	Tariffa di vendita al pubblico —
33,35	17,25	28,75	93,15	172,50

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilita dalla tabella *A,* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e dalla tabella *C*, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza U.E., è variato come segue:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti esteri

(Marche di provenienza U.E.)

	Da € kg conv.le	A € kg conv.le	Pari a € confezione
Sigarette:			
Amadis Lights (confezione astuccio da 20 pezzi)	€ 109,00	€ 110,00	€ 2,20
Amadis Lights (confezione astuccio da 10 pezzi)	€ 109,00	€ 110,00	€ 1,10
Amadis Superfiltre (confezione astuccio da 10 pezzi)	€ 109,00	€ 110,00	€ 1,10
Amadis Superfiltre (confezione astuccio da 20 pezzi)	€ 109,00	€ 110,00	€ 2,20
Jps American Blend (confezione astuccio da 20 pezzi)	€ 116,00	€ 115,00	€ 2,30
Jps American Blend Lights (confezione astuccio da 20 pezzi)	€ 116,00	€ 115,00	€ 2,30
Jps American Blend Super Lights (confezione astuccio da 20 pezzi)	€ 116,00	€ 115,00	€ 2,30
Memphis Blue (confezione astuccio da 20 pezzi)	€ 115,00	€ 120,00	€ 2,40
Memphis Blue Lights (confezione astuccio da 20 pezzi)	€ 115,00	€ 120,00	€ 2,40
Memphis Blue Lights 100's (confezione astuccio da 20 pezzi)	€ 125,00	€ 130,00	€ 2,60
Memphis Blue Ultra Lights (confezione astuccio da 20 pezzi)	€ 115,00	€ 120,00	€ 2,40
Reynolds (confezione astuccio da 20 pezzi)	€ 150,00	€ 130,00	€ 2,60
Reynolds Lights (confezione astuccio da 20 pezzi)	€ 150,00	€ 130,00	€ 2,60
Winston Filter (confezione astuccio da 20 pezzi)	€ 137,00	€ 125,00	€ 2,50
Winston Filter (confezione cartoccio da 20 pezzi)	€ 137,00	€ 125,00	€ 2,50
Winston Lights (confezione astuccio da 20 pezzi)	€ 137,00	€ 125,00	€ 2,50
Winston Super Lights (confezione astuccio da 20 pezzi)	€ 137,00	€ 125,00	€ 2,50

TABACCO DA FUMO TRINCIATO

(Tabella *C*)

Prodotti esteri

(Marche di provenienza U.E.)

	Da € kg conv.le	A € kg conv.le	Pari a € confezione
Tabacco da fumo per pipa:			
Captain Black (confezione da 50 grammi)	€ 130,00	€ 136,00	€ 6,80
Clan Aromatic (confezione da 50 grammi)	€ 110,00	€ 114.00	€ 5,70
Kentucky Bird (confezione da 50 grammi)	€ 130,00	€ 134,00	€ 6,70
Mac Baren Black Ambrosia (Aromatic) (confezione da 50 grammi)	€ 109,00	€ 114,00	€ 5,70
Mac Baren Golden Blend (confezione da 50 grammi)	€ 109,00	€ 114,00	€ 5,70
Mac Baren Golden Dice (confezione da 40 grammi)	€ 170,00	€ 172,50	€ 6,90
Mac Baren Mild Choice (confezione da 40 grammi)	€ 170,00	€ 172,50	€ 6,90
Mac Baren Mixture (confezione da 50 grammi)	€ 109,00	€ 114,00	€ 5,70
Mac Baren Mixture Light (confezione da 50 grammi)	€ 109,00	€ 114,00	€ 5,70
Mac Baren Original Choice (confezione da 40 grammi)	€ 170,00	€ 172,50	€ 6,90
Neptune (confezione da 50 grammi)	€ 112,00	€ 116,00	€ 5,80
Sail Aromatic Cavendish (confezione da 50 grammi)	€ 120,00	€ 124,00	€ 6,20
Skandinavik Light (confezione da 50 grammi)	€ 104,00	€ 110,00	€ 5,50
Skandinavik Mildly Aromatic (confezione da 50 grammi)	€ 104,00	€ 110,00	€ 5,50
Skandinavik Mixture (confezione da 50 grammi)	€ 104,00	€ 110,00	€ 5,50
Skandinavik Regular (confezione da 50 grammi)	€ 104,00	€ 110,00	€ 5,50
Sweet Dublin Irish Whiskey (confezione da 50 grammi)	€ 104,00	€ 110,00	€ 5,50
The Balkan Sobranie Smoking Mixture (confezione da 50 grammi)	€ 210,00	€ 216,00	€ 10,80
W.O. Larsen Sweet Aromatic (confezione da 50 grammi)	€ 104,00	€ 110,00	€ 5,50

Art. 3.

Le seguenti marche di tabacco da fumo per pipa sono radiate dalla tariffa di vendita:

Mac Baren Original CHOICE (confezione da 5 grammi);

Mac Baren Golden Dice (confezione da 5 grammi).

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2002
Uffico controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 84

02A14782

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 ottobre 2002.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee 2002/34/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999 e 17 agosto 2000 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione delle Comunità europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE e 2000/11/CE;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione della direttiva 2002/34/CE, adottata dalla Commissione delle Comunità europee in data 15 aprile 2002;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con la nota prot. n. 23268 TOC A2-CHF datato 26 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dagli articoli seguenti.

Art. 2.

L'allegato II, contenente l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 17 agosto 2000, è modificato come segue:

1. La voce corrispondente al numero d'ordine 293 e la relativa nota a pié di pagina n. 1 sono sostituite dal testo seguente:

«293. Sostanze radioattive, quali definite dalla direttiva 96/29/Euratom[1]) che stabilisce le norme fon-

[1]) *Gazzetta Ufficiale* L 159 del 29 giugno 1996, pag. 1.

damentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti».

2. Le voci corrispondenti ai numeri d'ordine da 426 a 454 vengono aggiunte come specificato qui di seguito:

«426. Olio essenziale di radice di enula (Inula helenium) [97676-35-2], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

427. Cianuro di benzile [140-29-4], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

428. Ciclaminalcol (3-p-cumenil-2-metilpropionalcol) [4756-19-8], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

429. Maleato di dietile [141-05-9], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

430. Diidrocumarina [119-84-6], se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose;

431. 2,4-Diidrossi-3-metil-benzaldeide [6248-20-0], se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose;

432. 3,7-Dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo) [40607-48-5], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

433. 4,6-Dimetil-8-terz-butil-cumarina [17874-34-9], se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose;

434. Citraconato di dimetile [617-54-9], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

435. 7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one [26651-96-7], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

436. 6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one [141-10-6], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

437. Difenilammina [122-39-4], se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose;

438. Etilacrilato [140-88-5], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

439. Assoluta di foglia di fico (Ficus carica) [68916-52-9], se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose;

440. Trans-2-eptenale [18829-55-5], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

441. Trans-2-esenale-dietilacetale [67746-30-9], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

442. Trans-2-esenale-dimetilacetale [18318-83-7], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

443. Alcol idroabietilico [13393-93-6], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

444. 6-Isopropyl-2-decaidronaftalenolo [34131-99-2], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

445. 7-Metossicumarina [531-59-9], se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose;

446. 4-(4-Metossifenil)-3-butene-2-one [943-88-4], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

447. 1-(4-Metossifenil)-1-penten-3-one [104-27-8], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

448. Metil-trans-2-butenoato [623-43-8], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

449. 7-Metilcumarina [2445-83-2], se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose;

450. 5-Metil-2,3-esandione [13706-86-0], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

451. 2-Pentilider.cicloesanone [25677-40-1], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

452. 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one [1117-41-5], se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose;

453. Essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth.) [8024-12-2], se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose;

454. Metileugenolo [93-15-2], eccettuati i quantitativi contenuti nelle essenze naturali impiegate e purché la concentrazione non superi i valori seguenti:

a) 0,01% nei profumi;

b) 0,004% in eau de toilette;

c) 0,002% nelle creme profumanti;

d) 0,001% in prodotti da eliminare con il risciacquo;

e) 0,0002% in altri prodotti destinati a rimanere a contatto con la pelle e nei prodotti per l'igiene orale.».

Art. 3.

L'allegato III, parte prima, da ultimo modificato con decreto ministeriale 17 agosto 2000, è modificato come segue:

1. La voce corrispondente al numero d'ordine 8, colonna b, è sostituita dalla seguente:

«m- e p-fenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro sali; derivati delle o-fenilendiammine[1)] per sostituzione dell'azoto, ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato.

[1)] Queste sostanze possono venir impiegate separatamente o in combinazione purché la somma dei rapporti tra il livello di ciascuna di esse nel prodotto cosmetico ed il livello massimo autorizzato per tale sostanza non superi 1.

2. Le voci corrispondenti ai numeri d'ordine 15b e 15c sono sostituite dalle seguenti:

Numero d'ordine	Sostanza	RESTRIZIONI			Modalità d'impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e /o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
15b	Lithium hydroxide [1310-65-2]	a) prodotti per la stiratura dei capelli 1. Uso generale 2. Uso professionale	a) 1. 2% in peso(3) 2. 4,5% in peso(3)		a) 1. Contiene alcali. Evitare il contatto con gli occhi. Può causare cecità. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 2. Per uso esclusivamente professionale. Evitare il contatto con gli occhi. Può causare cecità.
		b) Regolatore del pH - per depilatori		b) valore del pH non superiore a 12,7	b) Contiene alcali. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
		c) Altri impieghi - regolatore del pH (unicamente per prodotti da eliminare con il risciacquo)		c) valore del pH non superiore a 11	
15c	Calcium hydroxide [1305-62-0]	a) Prodotti per la stiratura dei capelli contenenti due componenti: idrossido di calcio ed un sale della guanidina	a) 7% in peso di Calcium hydroxide		a) Contiene alcali. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Può causare cecità.
		b) Regolatore del pH - per depilatori		b) valore del pH non superiore a 12,7	b) Contiene alcali. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
		c) Altri impieghi (ad es. regolatore del pH, adiuvanti di processo)		c) valore del pH non superiore a 11	

(3)La concentrazione d'idrossido di sodio, potassio o litio è espressa come peso di idrossido di sodio. In caso di miscele la somma dei composti non deve superare i limiti riportati nella colonna d.

3. La voce corrispondente al numero d'ordine 16 è modificato nel modo seguente:

Numero d'ordine	Sostanza	RESTRIZIONI			Modalità d'impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e /o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
16	1-Naphthol [90-15-3] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima d'impiego all'atto dell'applicazione è 1%	Può causare una reazione allergica.

4. La voce corrispondente al numero d'ordine 68 viene aggiunta come illustrato dalla sottostante tabella:

Numero d'ordine	Sostanza	RESTRIZIONI			Modalità d'impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e /o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
68	Polyacrylamides	a) Prodotti per il trattamento del corpo non eliminati per risciacquo b) Altri prodotti cosmetici		a) Tenore massimo residuo d'acrilammide 0,1 mg/kg b) Tenore massimo residuo d'acrilammide 0,5 mg/kg	

Art. 4.

Nell'allegato III, parte seconda, le voci corrispondenti ai numeri d'ordine da 1 a 61 vengono aggiunte come illustrato dalla sottostante tabella:

Numero d'ordine	Sostanza	RESTRIZIONI			Modalità d'impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta	Consentito fino al
		Campo d'applicazione e /o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
A	B	c	d	e	f	g
1	Basic Blue 7 [2390-60-5]	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,2%		Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
2	2-Amino-3-nitrophenol [603-85-0] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 3,0% b) 3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%	a) b) Può causare una reazione allergica.	30.9.2004

3	4-Amino-3-nitrophenol [610-81-1] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 3,0% b) 3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%	a) b) Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
4	2,7-Naphthalene-diol [582-17-2] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	1,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5%		30.9.2004
5	m-Aminophenol [591-27-5] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
6	2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine [84540-47-6] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
7	4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol [92952-81-3] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 5,2% b) 2,6%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 2,6%	a) b) Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
8	6-Nitro-2,5-pyridinediamine [69825-83-8] e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	3,0%		Può causare una reazione allergica.	30.9.2004

9	HC Blue No. 11 [23920-15-2] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 3,0% b) 2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%	a) b) Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
10	Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine [100418-33-5] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 2,0% b) 1,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%	a) b) Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
11	2-Hydroxyethyl picramic acid [99610-72-7] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 3,0% b) 2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%	a) b) Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
12	p-Methylaminophenol [150-75-4] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
13	2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol [141614-05-3] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
14	HC Violet No. 2 [104226-19-9] e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	2,0%			30.9.2004
15	Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine [122252-11-3] e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	3,0%		Può causare una reazione allergica.	30.9.2004

16	HC Blue No. 12 [104516-93-0] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 1,5% b) 1,5%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,75%	a) b) Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
17	2,4-Diamino-5-methylphenetol [141614-04-2] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
18	1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy) propane [81892-72-0] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
19	3-Amino-2,4-dichlorophenol [61693-42-3] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
20	Phenyl methyl pyrazolone [89-25-8] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	0,5%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25%		30.9.2004
21	2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol [55302-96-0] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004

22	Hydroxybenzomorpholine [26021-57-8] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
23	1,7-Naphthalenediol [575-38-2] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	1,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
24	HC Yellow No. 10 [109023-83-8] e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,2%			30.9.2004
25	2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine [85679-78-3] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	0,5%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
26	HC Orange No. 2 [85765-48-6] e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	1,0%			30.9.2004
27	HC Violet No. 1 [82576-75-8] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 0,5% b) 0,5%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25%		30.9.2004
28	3-Methylamino-4-nitro-phenoxyethanol [59820-63-2] e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	1,0%			30.9.2004
29	2-Hydroxy-ethylamino-5-nitro-anisole [66095-81-6] e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	1,0%			30.9.2004

30	2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine [50610-28-1] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 2,0% b) 1,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%		30.9.2004
31	HC Red No. 13 [29705-39-3] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 2,5% b) 2,5%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,25%		30.9.2004
32	1,5-Naphthalenediol [83-56-7] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	1,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5%		30.9.2004
33	Hydroxypropyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) [128729-30-6] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%	Può causare una reazione allergica.	30.9.2004
34	o-Aminophenol [95-55-6] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%		30.9.2004
35	4-Amino-2-hydroxytoluene [2835-95-2] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%		30.9.2004
36	2,4-Diaminophenoxyethanol [70643-19-5] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	4,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 2,0%		30.9.2004

37	2-Methylresorcinol [608-25-3] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%		30.9.2004
38	4-Amino-m-cresol [2835-99-6] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%		30.9.2004
39	2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole [83763-47-7] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%		30.9.2004
40	3,4-Diaminobenzoic acid [619-05-6] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%		30.9.2004
41	6-Amino-o-cresol [17672-22-9] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%		30.9.2004
42	2-Aminomethyl-p-aminophenol [79352-72-0] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%		30.9.2004
43	Hydroxyethylamino-methyl-p-aminophenol [110952-46-0] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%		30.9.2004

44	Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline [81329-90-0] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%		30.9.2004
45	Acid Black 52 [16279-54-2] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%		30.9.2004
46	HC Blue No. 2 [33229-34-4] e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	2,8%			30.9.2004
47	3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol [65235-31-6] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 6,0% b) 6,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 3,0%		30.9.2004
48	4-Nitrophenyl aminoethylurea [27080-42-8] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 0,5% b) 0,5%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25%		30.9.2004
49	HC Red N° 10 + HC Red N° 11 [95576-89-9 + 95576-92-4] e loro sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 2,0% b) 1,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%		30.9.2004

50	HC Yellow No. 6 [104333-00-8] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 2,0% b) 1,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%		30.9.2004
51	HC Yellow No. 12 [59320-13-7] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 1,0% b) 0,5%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5%		30.9.2004
52	HC Blue No. 10 [173994-75-7] e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%		30.9.2004
53	HC Blue No. 9 [114087-47-1] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 2,0% b) 1,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%		30.9.2004
54	2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol [131657-78-8] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 3,0% b) 3,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5%		30.9.2004

55	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol [6358-09-4] e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 2,0% b) 2,0%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0%		30.9.2004
56	Basic Blue 26 [2580-56-5] (CI 44045) e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 0,5% b) 0,5%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25%		30.9.2004
57	Acid Red 33 [3567-66-6] (CI 17200) e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	2,0%			30.9.2004
58	Ponceau SX [4548-53-2] (CI 14700) e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	2,0%			30.9.2004
59	Basic Violet 14 [632-99-5] (CI 42510) e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 0,3% b) 0,3%	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,15%		30.9.2004
60	Musk xylene [81-15-2]	Tutti i prodotti cosmetici, ad eccezione di quelli per l'igiene orale	a) 1,0% nei profumi b) 0,4% in eau de toilette c) 0,03% in altri prodotti			28.2.2003
61	Musk ketone [81-14-1]	Tutti i prodotti cosmetici, ad eccezione di quelli per l'igiene orale	a) 1,4% nei profumi b) 0,56% in eau de toilette c) 0,042% in altri prodotti			28.2.2003

Art. 5.

Nell'allegato V, sezione seconda, parte prima, da ultimo modificato con decreto ministeriale 17 agosto 2000, le voci corrispondenti ai numeri d'ordine 26 e 27 vengono aggiunte come illustrato dalla sottostante tabella:

Numero d'ordine	Sostanza	Concentrazione massima autorizzata	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità d'impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
26	Dimethicodiethylbenzalmalonate [207574-74-1]	10%		
27	Titanium dioxide [13463-67-7]	25%		

Art. 6.

I prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni previste dal presente decreto non possono essere messi in commercio da produttori e importatori a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non possono essere venduti né ceduti al consumatore finale a decorrere dal 15 aprile 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2002

Il Ministro della salute: SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 346

02A14711

DECRETO 13 dicembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Photofrin».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI, DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta Axcan Pharma International BV — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Axcan Pharma International BV, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sotto indicata — il D.D.

n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

PHOTOFRIN:

«15 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino - A.I.C. n. 028928 012;

«75 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino - A.I.C. n. 028928 024,

ditta Axcan Pharma International BV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 dicembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A14756

DECRETO 13 dicembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ponesta».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta Simesa S.p.a. — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Simesa S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sotto indicata — il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

PONESTA:

3 compresse 2,5 mg - A.I.C. n. 033533 011;

6 compresse 2,5 mg - A.I.C. n. 033533 023;

6 compresse 2,5 mg con contenitore - A.I.C. n. 033533 035;

12 compresse 2,5 mg - A.I.C. n. 033533 047;

18 compresse 2,5 mg - A.I.C. n. 033533 050;

3 compresse 5 mg - A.I.C. n. 033533 062;

6 compresse 5 mg - A.I.C. n. 033533 074;

6 compresse 5 mg con contenitore - A.I.C. n. 033533 086;

12 compresse 5 mg - A.I.C. n. 033533 098;

18 compresse 5 mg - A.I.C. n. 033533 100,

ditta Simesa S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 dicembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A14757

DECRETO 17 dicembre 2002.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Parma ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2000.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale in data 16 marzo 2000, con il quale l'azienda ospedaliera di Parma è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Parma in data 18 novembre 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione

di un sanitario nell'equipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute nonché le ordinanze in data 31 gennaio 2000, 26 luglio e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Emilia Romagna adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Parma è autorizzata ad includere nell'equipe responsabile dell'attività di trapianto di rene e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale del 16 marzo 2000 il seguente sanitario:

Dott. Raffaele Dalla Valle ricercatore confermato presso l'Istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, dell'Università degli studi di Parma.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Parma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2002

Il dirigente: BALLACCI

02A14777

DECRETO 17 dicembre 2002.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Parma a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene tra persone viventi di cui al decreto ministeriale 9 giugno 1994.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1994, con il quale l'azienda ospedaliera di Parma è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene tra persone viventi;

Viste le istanze presentate dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Parma in data 21 novembre 2002 al fine di ottenere l'autorizzazione alla cancellazione ed all'inclusione di sanitari nell'equipe autorizzata all'espletamento delle predette attività di cui al sopracitato decreto ministeriale;

Visti i decreti ministeriali in data 16 marzo 2000, 18 febbraio 2002 con i quali gli stessi sanitari sono autorizzati ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto di rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Parma è autorizzata a cancellare, per avvenuto decesso, dall'equipe responsabile dell'espletamento delle attività di trapianto di rene da vivente a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 9 giugno 1994, il seguente sanitario:

prof. Carlo Botta, già direttore dell'Istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, presso l'Università degli studi di Parma, e ad includere, nella stessa, i seguenti sanitari:

prof. Mario Sianesi, direttore dell'Istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, presso l'Università degli studi di Parma;

dott. Patrizia Rubini, ricercatore confermato presso l'Istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, dell'Università degli studi di Parma;

dott. Raffaele Dalla Valle, ricercatore confermato presso l'Istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, dell'Università degli studi di Parma.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Parma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2002

Il dirigente: BALLACCI

02A14778

DECRETO 18 dicembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valproato sodico».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2002 - supplemento ordinario n. 116, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 7 novembre 2002 della ditta EG S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. n. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, e dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

VALPROATO SODICO:

«200 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 033988 015;

«500 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 033988 027;

«20% gocce orali, soluzione» flacone da 40 ml - A.I.C. n. 033988 039,

ditta: EG S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 dicembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A14758

DECRETO 18 dicembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbamazepina».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 7 novembre 2002 della ditta EG S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. n. 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, e dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

CARBAMAZEPINA:

«200 mg» 50 compresse - A.I.C. n. 033878 012;

«400 mg» 30 compresse - A.I.C. n. 033878 024;

«200 mg» 30 compresse rilascio prolungato - A.I.C. n. 033878 036;

«400 mg» 30 compresse rilascio prolungato - A.I.C. n. 033878 048;

«2%» sospensione orale flacone 250 ml - AI.C. n. 033878 051,

ditta: EG S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 dicembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A14759

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 dicembre 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio provinciale ACLI - Cooperative edilizie a r.l.», in Sondrio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1995 con il quale il dott. Giorgio Laganà è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio provinciale ACLI - Cooperative edilizie a r.l.», con sede in Sondrio, già posta in liquidazione coatta amministrativa in data 5 agosto 1991;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Cottica, nato a Tirano (Sondrio) il 12 agosto 1962, domiciliato in Sondrio, via Lusardi, 51, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giorgio Laganà, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14709

DECRETO 4 dicembre 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Parco dei platani - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Piedimonte Matese.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1997 con il quale il dott. Pietro Matrisciano è stato nominato commissario liquidatore della società «Parco dei platani - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Piedimonte Matese (Caserta), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 12 settembre 2002 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Arzillo, nato a S. Maria Capua Vetere (Caserta) il 30 giugno 1962, ed ivi domiciliato in via Danimarca n. 63/65 - Parco Zenith, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Pietro Matrisciano, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14710

DECRETO 4 dicembre 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Fornaciai Giuseppe Grandi a r.l.», in Bondeno.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2001 con il quale il dott. Stefano Rizzo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Fornaciai Giuseppe a r.l.», con sede in Bondeno (Ferrara), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 28 febbraio 2002 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Maria Rossi, nata a Ferrara il 20 marzo 1961, ed ivi domiciliata in via P. Gobetti, 34, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Stefano Rizzo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14712

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 ottobre 2002.

Ampliamento della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Livorno.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «riordino della legislazione in materia portuale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 6, comma 1, della predetta legge che prevede l'istituzione di autorità portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia;

Visto l'art. 6, comma 7, della predetta legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativo all'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale;

Visto il proprio decreto 6 aprile 1994, con il quale sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Livorno;

Visto il proprio decreto 16 gennaio 2001 con il quale a decorrere dal 1° febbraio 2001, la circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Livorno è estesa in via sperimentale alle aree demaniali marittime, alle opere portuali ed agli antistanti specchi acquei in cui si effettuano operazioni portuali, compresi nel tratto di costa dell'Isola di Capraia da Punta del Frate a Punta del Fanale;

Vista la relazione trasmessa dall'Autorità portuale di Livorno in data 29 aprile 2002 ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 84/1994, e successiva relazione integrativa allegata alla nota n. 5202 del 1° luglio 2002 con le quali vengono evidenziati i concreti positivi risultati conseguiti dall'ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Livorno all'Isola di Capraia;

Considerato che l'Isola di Capraia è funzionalmente collegata al porto di Livorno con servizi di linea;

Considerato che l'ampliamento in via definitiva consentirà un rilancio economico dell'intera isola attraverso l'adeguamento degli approdi ed il conseguente potenziamento di traffici turistici e crocieristici presenti nel porto di Livorno;

Decreta:

È confermata in via definitiva la circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Livorno così come identificata nel decreto ministeriale 16 gennaio 2001.

Roma, 22 ottobre 2002

Il Ministro: LUNARDI

02A14698

DECRETO 2 dicembre 2002.

Valvole per bombole di aria per autorespiratori.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TRASPORTO DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative — concernente i recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti — ed in particolare l'art. 17 che prevede l'adozione di una filettatura «maschio destrorsa» per i raccordi di uscita delle valvole delle bombole per aria caricate al massimo a 250 bar;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacità fino a 1000 litri destinati al trasporto su strada, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 15 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 154 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2001 e concernente l'elevazione a 300 bar della pressione massima di carica delle bombole in acciaio di argon, aria, azoto, cripton, elio, neon ed ossigeno, che in particolare — al comma 2 dell'art. 2 — prescrive, per quelle per aria destinate all'autorespirazione caricate ad una pressione superiore a 250 bar fino a 300 bar, l'impiego di valvole provviste di raccordi d'uscita con filettatura «femmina destrorsa», rispondente alla norma «UNI EN 144-2» ed. ottobre 2000;

Visto che con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 18 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 2001, l'adozione di raccordi filettati in linea con la «UNI EN 144-2» è stata estesa alle bombole in materiale composito (interamente avvolte o avvolte solo nella parte cilindrica) sempre per autorespirazione e con carica da 250 bar fino a 300 bar;

Preso atto delle istanze, sia dell'associazione di categoria ASSOSIC rappresentante i fabbricanti e commercianti di prodotti infortunistici, sia degli utenti interessati, di consentire anche per le bombole per autorespirazione in acciaio caricate ad una pressione al massimo di 250 bar che, in alternativa alle vigenti prescrizioni a riguardo, pure i raccordi filettati d'uscita delle relative valvole possano essere realizzati secondo la «UNI EN 144-2»;

Considerato che, nella maggior parte dei Paesi europei, valvole dotate di raccordi conformi alla norma «UNI EN 144-2» sono già utilizzate pure per bombole per aria caricate fino a 250 bar;

Considerato ancora che la «UNI EN 144-2» prevede l'esaurimento in 15 anni delle valvole esistenti e la contemporanea immissione sul mercato nazionale di valvole ad essa conformi;

Ravvisata l'opportunità di estendere l'alternativa d'impiego di raccordi conformi all'art. 17 del decreto 12 settembre 1925 o alla «UNI EN 144-2» pure alle bombole in materiale composito (interamente avvolte o avvolte solo nella parte cilindrica) contenenti aria compressa fino a 250 bar;

Preso atto del parere favorevole espresso a riguardo dalla Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le bombole contenenti aria compressa fino a 250 bar — in acciaio, in alluminio e sue leghe ed in materiale composto (interamente avvolte o avvolte solo sulla parte cilindrica) e destinate all'autorespirazione, con esclusione quindi di quelle ad uso medicale — le relative valvole possono essere provviste di raccordi di uscita conformi alla norma «UNI EN 144-2» ed. ottobre 2000 (filettatura «femmina destrorsa»), come nell'allegato 1 al presente decreto.

In alternativa, per le bombole di cui al comma 1) si possono continuare ad utilizzare fino al settembre 2015 valvole dotate di raccordi tradizionali, filettati cioè secondo il disposto dell'art. 17 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 (filettatura «maschio destrorsa»). Restano invariate le disposizioni del decreto ministeriale 15 marzo 2001 per le bombole aventi pressione massima di carica superiore a 250 bar.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2002

Il capo del Dipartimento: FUMERO

ALLEGATO 1

RACCORDO FILETTATO PER ARIA RESPIRABILE FINO A 250 BAR
(PRESSIONE NOMINALE 200 BAR)

Le figure da 1) *a)* a 1*g)* mostrano il raccordo filettato e le sue dimensioni da utilizzare per bombole con una pressione massima di caricamento di 250 bar.

a) Raccordo di uscita della valvola b) Raccordo di caricamento c) Tappo di tenuta

d) Uscita della valvola e) Anello toroidale f) Raccordo g) Manopola
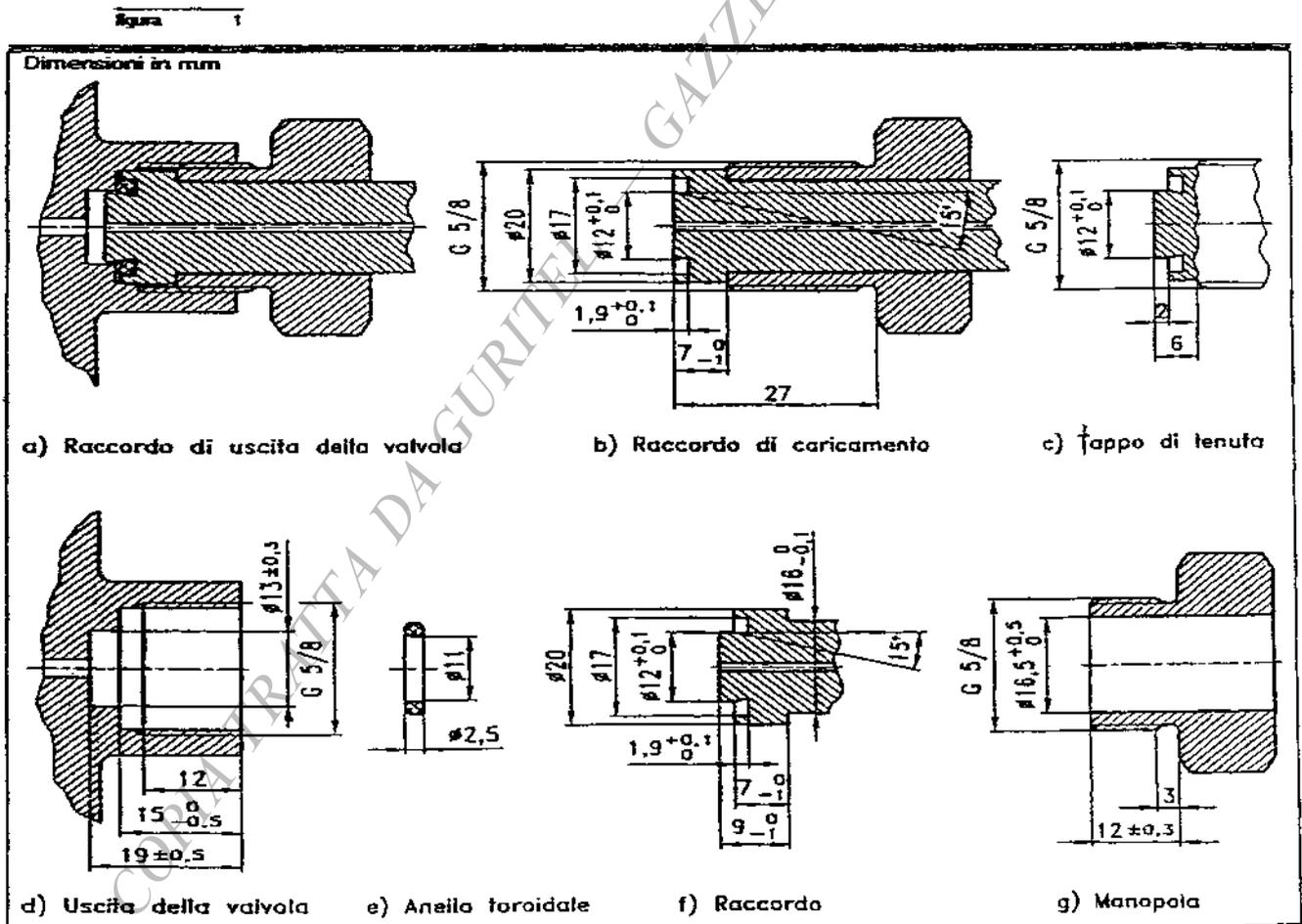
02A14748

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2002.

Assegnazione del notaio Luca Livi alla competenza dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Firenze 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Il dott. Luca Livi, notaio assegnato alla sede di Firenze con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 ottobre 2002, n. 241, è autorizzato a depositare i propri atti per la registrazione presso l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Firenze 2.

Motivazioni.

La disposizione di cui sopra è stata adottata in deroga al punto 2 del provvedimento 16 gennaio 2002 del direttore regionale della Toscana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 febbraio 2002, n. 35, in considerazione del fatto che il notaio Luca Livi svolge la propria attività in associazione professionale con il notaio Renzo Chiavistelli assegnato con il predetto provvedimento, relativamente alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate all'Agenzia delle entrate - Ufficio di Firenze 2.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 7).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 17 dicembre 2002

Il direttore regionale: PARDI

02A14766

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 19 dicembre 2002.

Soppressione della sezione doganale Magazzini generali Borghetto, dipendente dalla dogana di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, n. 176, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e, in particolare, l'allegato 5;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visti gli articoli 4, comma 2, 5, 6, comma 3, e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'amministrazione delle finanze;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, concernente l'avvio delle agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 7, comma 5, del regolamento d'amministrazione dell'agenzia delle dogane circa la competenza del direttore regionale sulla modifica dell'organizzazione interna di ciascun ufficio;

Visto il provvedimento prot. n. 56686/ACD del 19 novembre 2002 relativo alla revoca dell'autorizzazione per la gestione di un deposito doganale all'interno della struttura della sezione;

Vista l'istanza con la quale la società Borghetto S.p.a. comunica che l'attività di esercizio dei Magazzini generali e deposito doganale è cessata;

Vista la proposta in data 15 novembre 2002 della direzione della circoscrizione doganale di Brescia di sopprimere la sezione doganale Magazzini generali Borghetto;

Determina:

A decorrere dal 31 dicembre 2002 la sezione doganale Magazzini generali Borghetto, sita in Brescia, via S. Giovanni Bosco, 17 - codice 073101, dipendente dalla dogana di Brescia è soppressa.

La presente determinazione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 dicembre 2002

Il direttore regionale: FIORILLO

02A14835

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2002.

Fusione per incorporazione di Duerrevita Compagnia di assicurazione sulla vita S.p.a., in Bologna, in CreditRas Vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 2140).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare l'art. 65, comma 1, 2 e 4 relativi alla approvazione della fusione di imprese;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare l'art. 76, comma 1, 2 e 4 relativi alla fusione di imprese;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima parere al presidente, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità;

Visto il provvedimento ISVAP n. 259 del 16 maggio 1996 di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni nei rami vita I, III, V e VI a CreditRas Vita S.p.a., con sede in Milano, Corso Italia, 23, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale n. 18886 in data 7 febbraio 1991 di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni sulla vita nel ramo I rilasciato alla Duerrevita Compagnia di assicurazione sulla vita S.p.a., con sede in Bologna, via delle Lame, 77/79, ed i successivi decreti e provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza congiunta e la relativa documentazione allegata, presentata in data 20 giugno 2002, con la quale le società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di Duerrevita Compagnia di assicurazione sulla vita S.p.a. in CreditRas S.p.a. e delle relative modalità, nonché i documenti integrativi forniti;

Viste le delibere assunte in data 25 settembre 2002 ed in data 7 ottobre 2002 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della CreditRas S.p.a. e di Duerrevita S.p.a., che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale avrà effetto la fusione;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 20 dicembre 2002;

Dispone:

È approvata, ai sensi dell'art. 65, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995 e dell'art. 76, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, la fusione per incorporazione della Duerrevita Compagnia di assicurazione sulla vita S.p.a. con sede in Bologna, nella CreditRas Vita S.p.a., con sede in Milano, e le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il presidente: GIANNINI

02A14701

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2002.

Scissione parziale della Helvetia Life S.p.a. mediante trasferimento alla Helvetia Vita S.p.a. (entrambe in Milano), della parte del patrimonio relativa al portafoglio prodotto dalla rete agenziale. (Provvedimento n. 2141).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 65, comma 7, che prevede l'approvazione della scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima parere al presidente, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici (e, per estensione, in materia di scissioni, giusto il disposto di cui all'art. 65, comma 7, del citato decreto legislativo n. 174/1995), comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita rilasciata alla Helvetia Life (già Norwich Union Vita S.p.a.), con sede in Milano, via G. B. Cassinis n. 21, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale del 2 novembre 1987 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in

alcuni rami vita e riassicurativa nel ramo I rilasciata alla Helvetia Vita S.p.a., con sede in Milano, via G. B. Cassinis n. 21, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza congiunta e la relativa documentazione allegata, presentata in data 18 luglio 2002, con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione della scissione parziale della Helvetia Life S.p.a. a favore della Helvetia Vita S.p.a. e delle relative modalità, nonché i documenti integrativi forniti;

Viste le delibere assunte in data 2 luglio 2002 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della Helvetia Life S.p.a. e della Helvetia Vita S.p.a., che hanno approvato l'operazione di scissione parziale in esame con effetti contabili e fiscali dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel registro delle imprese, ovvero dalla successiva data indicata nell'atto di scissione;

Accertato che sia la società scissa che la società beneficiaria, tenuto conto della scissione, dispongono di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di scissione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati;

Rilevato che lo statuto delle due società non ha subito alcuna variazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 20 dicembre 2002;

Dispone:

È approvata, ai sensi dell'art. 65, comma 7, del decreto legislativo n. 174/1995, la scissione parziale della Helvetia Life S.p.a. mediante trasferimento alla Helvetia Vita S.p.a., entrambe con sede in Milano, della parte del patrimonio relativa al portafoglio prodotto dalla rete agenziale, con le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il presidente: GIANNINI

02A14700

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2002.

Fusione per incorporazione de La Fondiaria Assicurazioni S.p.a. nella SAI società assicuratrice industriale S.p.a. (in sigla SAI). (Provvedimento n. 2142).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 65, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 76, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, che ha sostituito l'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, prevedendo che il consiglio dell'Istituto esprima parere al presidente, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a. (in sigla SAI), con sede in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12 e a La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, piazza della Libertà n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza congiunta in data 10 luglio 2002 e la relativa documentazione allegata, con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione de La Fondiaria assicurazioni S.p.a. nella SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a, e delle relative modalità, nonché i documenti integrativi forniti;

Viste le delibere assunte in data 19 settembre 2002 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a, e de La Fondiaria assicurazioni S.p.a., che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con effetti contabili dal 1° gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari nel registro delle imprese di Torino in data 2 ottobre 2002 e di Firenze in data 23 settembre 2002;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie apportate dalla società incorporante, finalizzate all'esecuzione dell'operazione di fusione in argomento;

Preso atto delle determinazioni assunte dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla commissione nazionale per le società e la borsa, rispettivamente in data 17 e 18 dicembre 2002;

Tenuto conto anche della comunicazione in data 20 dicembre 2002 con la quale La Fondiaria assicurazioni S.p.a. e SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a. hanno confermato l'intenzione di dare esecuzione alle delibere assembleari di fusione;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 20 dicembre 2002;

Dispone:

È approvata, nei termini rappresentati nella istanza in data 1° luglio 2002, la fusione per incorporazione de La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, nella SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a. (in sigla SAI), con sede in Torino, con le relative modalità di attuazione e le nuove norme statutarie, ivi comprese quelle relative al cambio della denominazione sociale in Fondiaria - SAI S.p.a. (in sigla Fondiaria - SAI) ed al trasferimento della sede legale da Torino, Corso Galileo Galilei n. 12 a Firenze, piazza della Libertà n. 6 - a decorrere dalla data di efficacia della fusione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 20 dicembre 2002

Il presidente: GIANNINI

02A14691

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2002.

Fusione per incorporazione della DB Assicura - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve DB Assicura S.p.a.) nella Zurich International (Italia) S.p.a., entrambe in Milano. (Provvedimento n. 2143).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative ed, in particolare, l'art. 76 che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalità;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, che ha sostituito l'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, prevedendo che il Consiglio dell'Istituto esprima parere al Presidente, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità;

Visto il decreto ministeriale in data 27 novembre 1990, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, rilasciata alla Zurich International (Italia) S.p.a., con sede in Milano, piazza Carlo Erba n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il provvedimento ISVAP in data 14 gennaio 1999, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni rilasciata alla DB Assicura - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve DB Assicura S.p.a.) con sede in Milano, via Marco Ulpio Traiano n. 18;

Viste le delibere assunte in data 3 ottobre 2002 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della DB Assicura S.p.a. e della Zurich International (Italia) S.p.a., che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione della DB Assicura S.p.a. nella Zurich International (Italia) S.p.a., con le relative modalità di attuazione;

Vista l'istanza congiunta in data 8 ottobre 2002 e la relativa documentazione allegata, con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione in esame e delle relative modalità, nonché i documenti integrativi forniti;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari nel registro delle imprese di Milano in data 4 ottobre 2002;

Visto l'atto di fusione soggetto all'approvazione di questo Istituto, stipulato in data 16 dicembre 2002, dal quale si rileva che gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalle ore 24 del 31 dicembre 2002, mentre, ai soli fini contabili e fiscali, la fusione avrà effetto dal 1° gennaio 2002;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano e le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Rilevato che lo statuto della società incorporante non ha subito alcuna variazione conseguente alla fusione;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 20 dicembre 2002;

Dispone:

È approvata la fusione per incorporazione della DB Assicura - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. (in breve DB Assicura S.p.a.) nella Zurich International (Italia) S.p.a., con le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

Il presidente: GIANNINI

02A14739

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2002.

Autorizzazione alla società Assicuratrice Edile S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 2145).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni ed all'esercizio delle assicurazioni nei rami vita, limitatamente alle forme temporanee per il caso di morte, già rilasciate alla società Assicuratrice Edile S.p.a., con sede in Milano, via A. De Togni n. 2;

Vista l'istanza in data 4 luglio 2002, con la quale la società Assicuratrice Edile S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo I, in precedenza limitato alle forme temporanee per il caso di morte, e nel ramo V, di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 20 dicembre 2002, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata;

Dispone:

La società Assicuratrice Edile S.p.a., con sede in Milano, via A. De Togni n. 2, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo I, in precedenza limitato alle forme temporanee per il caso di morte, e nel ramo V, di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

Il presidente: GIANNINI

02A14737

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2002.

Scissione parziale della Risparmio Vita Assicurazioni S.p.a. a favore della Commercial Union Vita S.p.a., entrambe con sede in Milano, ed approvazione delle modifiche apportate allo statuto sociale della Risparmio Vita Assicurazioni S.p.a. (Provvedimento n. 2146).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 65, comma 7, relativo alla scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici (e, per estensione, in materia di scissioni, giusto il disposto di cui all'art. 65, comma 7, del citato decreto legislativo n. 174/1995), comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale in data 9 settembre 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciata a Risparmio Vita Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, viale Abruzzi, 94, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale in data 28 luglio 1989 di autorizzazione all' esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciata alla Commercial Union Vita S.p.a., con sede in Milano, viale Abruzzi, 94, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Viste le delibere assunte in data 8 ottobre 2002 dalle assemblee straordinarie di Risparmio Vita Assicurazioni S.p.a. e di Commercial Union Vita S.p.a. che hanno approvato il progetto di scissione parziale della Risparmio Vita Assicurazioni S.p.a., da attuarsi, con effetti contabili dal 1° gennaio 2003, mediante trasferimento alla Commercial Union Vita S.p.a. di ramo d'azienda, le relative modalità nonché, relativamente alla Risparmio Vita Assicurazioni S.p.a., le modifiche apportate agli articoli 1 e 5 dello statuto sociale;

Vista l'istanza del 9 ottobre 2002 e la relativa documentazione allegata con la quale è stata richiesta l'approvazione della scissione parziale della Risparmio Vita Assicurazioni S.p.a. a favore della Commercial Union Vita S.p.a. e delle relative modalità di attuazione, nonché i documenti integrativi forniti;

Accertato che sia la società scissa che la società beneficiaria, tenuto conto della scissione, dispongono di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di scissione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette modifiche apportate allo statuto sociale della Risparmio Vita Assicurazioni S.p.a.;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 20 dicembre 2002;

Dispone:

Art. 1.

È approvata, ai sensi dell'art. 65, comma 7, del decreto legislativo n. 174/1995, la scissione parziale della Risparmio Vita Assicurazioni S.p.a. da attuarsi mediante trasferimento alla Commercial Union Vita S.p.a., entrambe con sede in Milano, del ramo d'azienda relativo al portafoglio assicurativo generato attraverso la rete distributiva della UniCredit Banca S.p.a. e tramite gli agenti di assicurazione, con le relative modalità di attuazione.

Art. 2

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Risparmio Vita Assicurazioni S.p.a., con le modifiche apportate - a decorrere dalla data di effetto della scissione - ai seguenti articoli:

art. 1 (Denominazione) - Nuova denominazione sociale dell'impresa: AVIVA Vita S.p.a.;

art. 5 (Misura del capitale) - Nuovo ammontare del capitale sociale (in conseguenza della scissione): € 5.800.000,00 (in luogo del precedente importo di € 29.000.000,00), diviso in n. 5.800.000 azioni del valore nominale di € 1 ciascuna.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

Il presidente: GIANNINI

02A14738

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

ACCORDO 30 maggio 2002.

Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul protocollo operativo dell'indagine sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che hanno operato nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2000, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 27 che dispone che, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sentita la Conferenza Stato-regioni, vengono stabiliti le modalità, le condizioni ed i criteri per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che, a qualunque titolo, hanno operato o operano nei territori del Kosovo e della Bosnia-Erzegovina, nonchè l'attuazione di controlli alimentari sulle sostanze importate dai predetti territori;

Visto gli articoli 2, comma 2, lettera *b)* e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, in attuazione del principio di leale collaborazione, e che prevedono che i suddetti accordi possano essere conclusi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto lo schema di decreto che è stato trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2001;

Considerato che il 4 febbraio, in sede tecnica, i rappresentanti regionali hanno avanzato osservazioni in ordine alle competenze attribuite allo Stato e alle regioni nelle materie oggetto del predetto decreto, riservandosi di presentare un documento al riguardo;

Considerato che, nella successiva riunione tecnica del 15 maggio, è stata esaminata la proposta di accordo in oggetto, trasmessa dalle regioni con nota del 30 aprile 2002, le quali ritengono che le competenze in ordine alla campagna di monitoraggio attengono alle regioni a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

Acquisito l'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

SANCISCE

il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul protocollo operativo dell'indagine sulle condizioni sanitarie della popolazione civile, del personale militare e civile della Difesa e del personale della Polizia di Stato, che hanno operato dal 1° agosto 1994 o che ope-

rano nei territori della Bosnia Herzegovina e del Kosovo, trasmesso dalle regioni il 30 aprile 2002, che, allegato sub *A)* ne costituisce parte integrante.

Roma, 30 maggio 2002

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO

INDAGINE SULLE CONDIZIONI SANITARIE DELLA POPOLAZIONE CIVILE, DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE DELLA DIFESA E DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE HANNO OPERATO DAL 1° AGOSTO 1994 O CHE OPERANO NEI TERRITORI DELLA BOSNIA-HERZEGOVINA E DEL KOSOVO

PROTOCOLLO OPERATIVO

Obiettivo.

Monitorare le condizioni di salute e valutare l'eventuale impatto sullo stato di salute della permanenza nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo.

Comitato scientifico.

Responsabili della realizzazione dell'indagine sono: il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome e l'Istituto superiore di sanità. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della difesa viene costituito un comitato scientifico, di cui fanno parte rappresentanti delle istituzioni responsabili della campagna di monitoraggio, con le seguenti finalità:

coordinamento e supervisione delle varie fasi del monitoraggio sanitario;

comunicazione dei risultati della campagna di monitoraggio mediante la produzione di relazioni intermedie quadrimestrali e di una relazione finale.

Il comitato scientifico si avvale di un centro raccolta ed elaborazione dati e di una segreteria organizzativa oltreché del supporto di consulenze e collaborazioni esterne.

Eventi.

È considerato «evento» l'insorgenza di una patologia o il decesso da cause patologiche avvenuti in tempi successivi alla permanenza nei territori interessati. La diagnosi della malattia viene effettuata dal medico sulla base di una valutazione congiunta degli esami di laboratorio previsti, dell'anamnesi patologica remota e prossima, di quanto emerso nel corso della visita e attraverso eventuali altri accertamenti e del suo giudizio personale. Una particolare attenzione sarà data agli eventi di tipo tumorale.

Protezione dei dati riguardanti i partecipanti alla campagna di monitoraggio.

Al momento della raccolta ed archiviazione dei dati, verrà attribuito un numero specifico e univoco ad ogni soggetto incluso nella campagna di monitoraggio. I soggetti saranno quindi registrati nel data-base solo attraverso questo numero e il loro nome e cognome non saranno pertanto in alcun modo noti.

I partecipanti al monitoraggio verranno informati sul fatto che i dati raccolti saranno conservati in un data-base e gestiti conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente riguardo al trattamento informatico dei dati.

A) MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE CIVILE

Disegno della campagna di monitoraggio.

Il monitoraggio consiste in una serie di visite mediche e di prestabiliti esami di laboratorio, a cui ogni partecipante si sottopone gratuitamente secondo una cadenza temporale predeterminata (allegato 1). Le strutture sanitarie preposte all'effettuazione dei controlli sono:

a) quelle militari presenti in loco (sia per le visite sia per gli esami di laboratorio) per i soggetti che operano nei territori esteri interessati;

b) quelle individuate dalle regioni e province autonome (sia per le visite sia per gli esami di laboratorio) per i soggetti rientrati in Italia.

Lo strumento di rilevazione è la scheda di indagine (riportata in allegato 2) contenente dati anagrafici, dati relativi alle missioni nei territori interessati e informazioni sullo stato di salute derivanti dalla visita, dall'anamnesi e dai risultati di tutti gli esami.

La campagna di monitoraggio si articola in due parti:

monitoraggio (M) della popolazione civile che è presente nei territori interessati a partire dalla data di inizio della campagna di monitoraggio;

follow-up (FU) della popolazione civile che è stata presente nei territori considerati dal 1° agosto 1994.

Il monitoraggio dura cinque anni.

Il follow-up dura per il tempo necessario al compimento di cinque anni dall'ultimo rientro dai territori interessati. Per i soggetti il cui rientro sia avvenuto più di cinque anni prima dell'inizio della campagna di monitoraggio, il FU consiste nell'effettuazione della ultima serie di analisi e della visita medica; per i soggetti il cui rientro sia avvenuto meno di cinque anni prima dell'inizio del monitoraggio, il FU consiste nell'effettuazione delle serie di analisi e visite mediche necessarie a completare il quinquennio di osservazione dall'ultimo rientro (ad es.: un soggetto rientrato da 34 mesi al momento dell'inizio della campagna di monitoraggio eseguirà esclusivamente gli accertamenti previsti «tra 36 e 48 mesi» e «tra 48 e 60 mesi»).

Criteri di inclusione.

M: civili che a qualunque titolo sono impegnati in Bosnia-Herzegovina e Kosovo dalla data di inizio della campagna di monitoraggio;

FU: civili che a qualunque titolo hanno soggiornato nei territori interessati anteriormente alla data di inizio della campagna di monitoraggio.

Modalità di reclutamento.

Il soddisfacimento dei criteri di inclusione implica l'acquisizione del diritto e non dell'obbligo alla partecipazione alla campagna di monitoraggio. L'adesione alla campagna è dunque volontaria.

I cittadini verranno informati delle finalità della campagna di monitoraggio, e invitati a rivolgersi alle strutture sanitarie preposte ad effettuare i controlli, dalle regioni e province autonome.

Verrà inoltre attivata e implementata nel tempo una rete di contatti con le principali organizzazioni nazionali ed internazionali impegnate nelle missioni in Bosnia e Kosovo al fine di diffondere il più possibile, anche mediante un effetto «a cascata», e di conservare nel tempo la conoscenza dell'iniziativa, favorirne la partecipazione e, indirettamente, ottenere una stima, sia pure approssimativa e parziale, della popolazione di riferimento.

Per tutti i soggetti eleggibili, l'entrata nella campagna di monitoraggio (arruolamento) avviene con la prima visita.

Per facilità di trattazione i soggetti arruolati si possono suddividere in due gruppi, corrispondenti, rispettivamente, al monitoraggio e al follow-up:

G1 (M): civili che alla data di inizio della campagna di monitoraggio operano nei territori interessati o che opereranno in detti territori successivamente a tale data;

G2 (FU): civili che hanno operato nei territori considerati ma che alla data di inizio della campagna di monitoraggio non sono più presenti in detti territori.

Descrizione della tipologia e della cadenza degli accertamenti.

Gli accertamenti previsti e la cadenza temporale con cui vengono effettuati, all'interno della durata della campagna di monitoraggio, sono descritti nella tabella in allegato 1.

Gli appartenenti a G1 vengono sottoposti al monitoraggio ed effettuano tutti gli accertamenti alle date indicate in tabella.

Gli appartenenti a G2 vengono sottoposti al follow-up ed effettuano gli accertamenti corrispondenti al periodo di tempo intercorso tra l'ultimo rientro dai territori considerati e lo scadere dei cinque anni. Ad esempio, chi ha soggiornato in Bosnia-Herzegovina o in Kosovo nel 1994 e quindi, alla data di inizio della campagna, ha superato la durata quinquennale del periodo di osservazione dovrà effettuare solamente una visita medica e l'ultima batteria di esami. Qualora lo stesso soggetto riparta in una data successiva a quella di inizio della campagna e soggiorni nuovamente in Bosnia-Herzegovina o in Kosovo verrà sottoposto al monitoraggio completo (cioè entrerà in G1).

Numerosità della popolazione coinvolta.

Attualmente non è possibile quantificare i soggetti eleggibili. Tenuto conto dell'estrema disomogenità e frammentazione che hanno assunto e tuttora assumono le varie forme di coinvolgimento dei civili nei territori interessati (dal punto di vista dell'entità, dell'organizzazione, delle finalità e dei compiti, della continuità nel tempo, ecc.) risulta al momento estremamente difficile giungere ad una stima attendibile della popolazione di riferimento.

Scheda di indagine.

La scheda di indagine di cui all'allegato 2 è resa disponibile alle strutture sanitarie militari per il tramite del Ministero della difesa e alle strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome per il tramite delle stesse. Della compilazione della scheda di indagine è incaricato:

a) il medico militare in loco per i civili impegnati nei territori interessati;

b) il medico delle strutture individuate dalle regioni e province autonome per i civili rientrati in ltalia.

La scheda di indagine prevede una prima parte che va compilata una sola volta al momento della prima visita e una seconda parte da compilare ad ogni accertamento effettuato.

La prima parte è costituita da una sezione dedicata all'identificazione dell'individuo mediante i dati anagrafici e i dati relativi alle caratteristiche della permanenza nei territori interessati (tipo di missione - militare o civile - data e luogo delle missioni) e da una sezione dedicata all'anamnesi patologica remota.

Nella seconda parte vengono raccolte informazioni sull'anamnesi patologica prossima, sulla eventuale presenza di patologie o di qualsiasi alterazione dello stato soggettivo nonchè sulle risultanze dell'esame obiettivo, delle analisi di laboratorio previste e di altri eventuali accertamenti effettuati. È inoltre riservato al medico lo spazio per un eventuale commento in cui indicare informazioni aggiuntive a quelle richieste, relative ai paziente (es. eventuali terapie in atto, variazioni rilevanti nei comportamenti) o ai propri familiari (es. interruzioni spontanee di gravidanza, patologie dei nati, ecc.) e ritenute coerenti con gli obiettivi dell'indagine.

Raccolta e analisi dei dati.

Le strutture militari preposte alla compilazione della scheda di indagine trasmettono mensilmente al centro raccolta ed elaborazione dati le schede stesse e i referti di laboratorio.

Le regioni e le province autonome - acquisiti dalle strutture sanitarie incaricate le schede di indagine e i referti di laboratorio - provvedono entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno all'inoltro - su supporto informatico o per via telematica - di tale materiale al centro raccolta ed elaborazione dati.

Il centro raccolta ed elaborazione dati acquisisce le schede di indagine ed i referti di laboratorio e provvede alla loro archiviazione per tutta la durata della campagna di monitoraggio. L'analisi dei dati consisterà principalmente nella quantificazione e descrizione degli eventi (malattia o decesso). Permanendo l'attuale non disponibilità di una lista completa dei potenziali partecipanti alla campagna (e quindi di una definita popolazione di riferimento) non sarà possibile calcolare i consueti indicatori (tassi di incidenza e di mortalità) e confrontarli con le analoghe misure riferite alla popolazione generale e costruite sulla base delle fonti esistenti (es. registri dei tumori o di altre patologie, dati Istat, ecc.). In tale situazione, l'analisi dei dati avrà dunque un fine essenzialmente esplorativo e fornirà un primo quadro descrittivo sul quale eventualmente sarà possibile impiantare, in una fase successiva, una indagine più mirata (circoscrivendo o stimando con maggiore precisione la popolazione di riferimento e selezionando alcuni outcome) o una indagine di tipo caso-controllo finalizzato a verificare e analizzare l'eventuale associazione tra predefinite esposizioni e incidenza di (o mortalità per) determinate patologie.

Per la raccolta, l'inoltro e l'elaborazione dei dati verrà utilizzato apposito software realizzato dal centro raccolta ed elaborazione dati.

Percorso dei rispondenti.

G1:

a) i civili, presenti in Bosnia-Herzegovina ed in Kosovo alla data di inizio della campagna di monitoraggio, che ne facciano richiesta si recano presso le strutture sanitarie militari in loco per sottoporsi alla visita medica e agli esami di laboratorio;

b) il medico militare esegue la visita e prescrive gli esami che verranno effettuati presso le strutture sanitarie militari in loco;

c) il soggetto si sottopone agli esami e torna dal medico militare con i referti di laboratorio;

d) il medico compila la scheda di indagine e la invia al centro di raccolta ed elaborazione dati unitamente a copia dei referti di laboratorio.

G2:

a) i civili rientrati in Italia che intendano rispondere alla campagna di monitoraggio si recano presso le strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome per sottoporsi alle visite mediche ed agli esami di laboratorio;

b) le strutture di cui al punto *a)* acquisiscono la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il ricorrere delle condizioni che danno titolo all'ammissione alla campagna di monitoraggio.

Cambiamento di «stato» dei rispondenti.

È possibile che, nel corso del monitoraggio, si verifichi un passaggio di soggetti tra G1 e G2 per quei civili che sono presenti nei territori alla data di inizio della campagna e che rientrano in Italia prima della fine della stessa. In tal caso, il monitoraggio iniziato nei territori interessati prosegue in Italia. Il passaggio delle informazioni avviene a cura del centro raccolta ed elaborazione dati su richiesta della struttura sanitaria che prende in carico il soggetto, per il tramite delle regioni e province autonome.

È altresì possibile il verificarsi di un passaggio inverso, cioè da G2 a G1, per i civili presenti in Italia alla data di inizio della campagna di monitoraggio che si recano nei territori interessati prima del termine della stessa. In questo caso il follow-up inizia, in Italia e si interrompe nel momento stesso in cui il soggetto riparte (poichè, come già detto, il soggetto verrà sottoposto di nuovo al monitoraggio completo). Anche in quest'ultimo caso verrà ovviamente attivato il passaggio di informazioni a cura del centro raccolta ed elaborazione dati su richiesta della struttura sanitaria militare che prende in carico il soggetto.

In entrambi i casi il soggetto dovrà disporre comunque di una copia dei risultati delle analisi di laboratorio che può recare con sé e mostrare all'occorrenza.

Rilevazione dei decessi.

Sono oggetto di rilevazione anche i casi di decesso da causa patologica dei soggetti che hanno operato nei territori interessati dal 1° agosto 1994.

Per i soggetti arruolati e non arruolati nella campagna (il cui decesso è avvenuto prima o dopo la data di inizio della stessa), la comunicazione dei decessi, qualora noti, avviene secondo le seguenti modalità:

per i civili decaduti mentre operavano nei territori interessati, l'eventuale sanitario italiano che ha accertato la morte o un congiunto dell'interessato segnalano il caso al centro raccolta ed elaborazione dati;

per i civili decaduti dopo il rientro in Italia, le strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome o un congiunto dell'interessato segnalano il caso, per il tramite dell'organizzazione sanitaria regionale, al centro raccolta ed elaborazione dati.

Scheda di decesso (allegato 3).

La segnalazione del decesso viene corredata da alcune informazioni, che il centro raccolta ed elaborazione dati provvede a reperire e a registrare nella scheda di decesso. I dati minimi necessari sono:

dati anagrafici del soggetto;

tipo, data e luogo dell'ultima missione;

causa, luogo e data del decesso.

Rilevazione dei persi.

Si definisce «perso» ogni soggetto che è entrato nella campagna di monitoraggio (cioè si è sottoposto ad almeno una visita) ma che, alla data stabilita per le successive visite, non si presenta nella struttura sanitaria preposta.

L'individuazione dei persi viene effettuata dal centro raccolta ed elaborazione dati attraverso la verifica delle schede di indagine mancanti dopo il primo invio.

B) MONITORAGGIO DEL PERSONAlE CIVILE E MILITARE DELLA DIFESA E DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO.

Disegno dello studio.

La campagna di monitoraggio consiste in una serie di visite mediche e di prestabiliti esami di laboratorio, a cui ogni partecipante si sottopone gratuitamente secondo una cadenza temporale predeterminata (allegato 1). Le strutture sanitarie preposte all'effettuazione dei controlli sono:

a) quelle militari presenti in loco (sia per le visite sia per gli esami di laboratorio) per i militari e i civili della Difesa e per il personale della Polizia di Stato in servizio nei territori interessati;

b) quelle militari presenti in Italia (sia per le visite sia per gli esami di laboratorio) per i militari e i civili della Difesa in servizio in Italia (cioè rientrati);

c) quelle dei Dipartimenti di pubblica sicurezza (per le visite) e quelle individuate dalle regioni province autonome (per gli esami di laboratorio) per il personale della Polizia di Stato in servizio in Italia (cioè rientrato);

d) quelle individuate dalle regioni e province autonome (sia per le visite sia per gli esami di laboratorio) per i militari in congedo, il personale civile della Difesa non più in servizio e il personale della Polizia di Stato non più in servizio.

I soggetti di cui al punto *b)* possono alternativamente ricorrere alle strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome (sia per le visite sia per gli esami di laboratorio) previa richiesta nominativa delle competenti autorità militari.

Lo strumento di rilevazione è la scheda di indagine (riportata in allegato 2) contenente dati anagrafici, dati relativi alle missioni nei territori interessati e informazioni sullo stato di salute derivanti dalla visita, dall'anamnesi e dai risultati di tutti gli accertamenti.

La campagna di monitoraggio si articola in due parti:

monitoraggio (M) del personale militare e civile della Difesa e del personale della Polizia di Stato che è presente nei territori interessati a partire dalla data di inizio della campagna di monitoraggio;

follow-up (FU) dei militari in servizio ed in congedo, del personale civile della Difesa in servizio e non e del personale della Polizia di Stato in servizio e non che sono stati presenti nei territori considerati dal 1° agosto 1994.

Il monitoraggio dura cinque anni.

Il FU dura per il tempo necessario al compimento di cinque anni dall'ultimo rientro dai territori interessati. Per i soggetti il cui rientro sia avvenuto più di cinque anni prima dell'inizio della campagna di monitoraggio, il FU consiste nell'effettuazione della ultima serie di analisi e della visita medica.

Criteri di inclusione.

M: personale militare e civile della Difesa e personale della Polizia di Stato che a qualunque titolo è impegnato in Bosnia-Herzegovina e Kosovo dalla data di inizio della campagna di monitoraggio;

FU: personale militare in servizio o in congedo, personale civile della Difesa in servizio e non, personale della Polizia di Stato in servizio e non che a qualunque titolo ha soggiornato nei territori interessati anteriormente alla data di inizio della campagna di monitoraggio.

Modalità di reclutamento.

Per il personale in servizio nei territori interessati, il reclutamento avviene tramite convocazione diretta in loco.

Per il personale in servizio in Italia, il reclutamento avviene tramite convocazione diretta da parte delle strutture competenti del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno.

Per il personale non più in servizio, esiste, presso gli enti di appartenenza (Ministero della difesa e Ministero dell'interno), una lista di nominativi dei soggetti eleggibili. Tale lista viene comunicata dai suddetti enti al centro raccolta ed elaborazione dati. Per ogni soggetto incluso nella lista, il reclutamento avviene tramite l'invio, da parte delle strutture competenti del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, di una comunicazione con la quale il soggetto viene informato della campagna di monitoraggio in corso e invitato a recarsi presso le strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome per sottoporsi alla visita medica ed agli esami di laboratorio previsti.

Per tutti i soggetti eleggibili, l'entrata nella campagna di monitoraggio (arruolamento) avviene con la prima visita.

Per facilità di trattazione i soggetti arruolati si possono suddividere in due gruppi, corrispondenti, rispettivamente, al monitoraggio e al follow-up:

G1 (M): militari, personale civile della Difesa e personale della Polizia di Stato che alla data di inizio della campagna di monitoraggio operano nei territori interessati o che opereranno in detti territori successivamente a tale data;

G2 (FU): persone che hanno operato nei territori considerati ma che alla data di inizio della campagna di monitoraggio non sono più presenti in detti territori, e cioè:

G2*a*: militari e personale civile della Difesa in servizio, personale della Polizia di Stato in servizio;

G2*b*: militari in congedo, personale civile della Difesa non più in servizio e personale della Polizia di Stato non più in servizio.

Trattamento dei non rispondenti.

Il centro raccolta ed elaborazione dati acquisisce dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'interno la lista dei soggetti eleggibili e provvede al trattamento dei non rispondenti ovvero dei soggetti eleggibii che non siano entrati nella campagna di monitoraggio entro i termini previsti.

Descrizione della tipologia e della cadenza degli accertamenti.

Gli accertamenti previsti e la cadenza temporale con cui vengono effettuati, all'interno della durata della campagna di monitoraggio, sono descritti nella tabella in allegato 1.

Gli appartenenti a G1 vengono sottoposti al monitoraggio ed effettuano tutti gli accertamenti alle date indicate in tabella.

Gli appartenenti al G2 vengono sottoposti al follow-up ed effettuano gli esami corrispondenti al periodo di tempo intercorso tra l'ultimo rientro dai territori considerati e lo scadere dei cinque anni. Ad esempio, chi ha soggiornato in Bosnia-Herzegovina o in Kosovo nel 1994 e quindi, alla data di inizio della campagna di monitoraggio, ha superato la durata quinquennale del periodo di osservazione dovrà effettuare solamente una visita medica e l'ultima batteria di esami. Qualora lo stesso soggetto riparta in una data successiva a quella di inizio della campagna di monitoraggio e soggiorni nuovamente in Bosnia-Herzegovina o in Kosovo verrà sottoposto al monitoraggio completo (cioè entrerà in G1).

Numerosità della popolazione coinvolta.

Per il personale militare, sia in servizio sia in congedo, le informazioni attualmente disponibili permettono di stimare che, complessivamente, la numerosità della popolazione di riferimento è pari a circa 40.000 soggetti. Per il personale civile della Difesa (in servizio e non) e per il personale della Polizia di Stato (in servizio e non) la numerosità stimata è significativamente inferiore.

Scheda di indagine.

La scheda di indagine di cui all'allegato 2 è resa disponibile alle strutture sanitarie militari per il tramite del Ministero della difesa, ai medici della Polizia di Stato per il tramite del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e alle strutture sanitarie individuale dalle regioni e province autonome per il tramite delle stesse. Della compilazione della scheda di indagine è incaricato:

a) il medico militare in loco per il personale militare e civile della Difesa e per il personale della Polizia di Stato in servizio nei territori interessati;

b) il medico militare per il personale militare e civile della Difesa in servizio in Italia (cioè rientrato);

c) il medico del Dipartimento di pubblica sicurezza per il personale della Polizia di Stato in servizio in Italia (cioè rientrato);

d) il medico delle strutture individuate dalle regioni e province autonome per il personale militare in servizio in Italia [(cioè rientrato) previa richiesta nominativa delle competenti autorità militari], per il personale militare in congedo, per il personale civile della Difesa non più in servizio e per il personale della Polizia di Stato non più in servizio.

La scheda di indagine prevede una prima parte che va compilata una sola volta al momento della prima visita e una seconda parte da compilare ad ogni accertamento effettuato.

La prima parte è costituita da una sezione dedicata all'identificazione dell'individuo mediante i dati anagrafici e i dati relativi alle

caratteristiche della permanenza nei territori interessati (tipo di missione - militare o civile - data e luogo delle missioni) e da una sezione dedicata all'anamnesi patologica remota.

Nella seconda parte vengono raccolte informazioni sull'anamnesi patologica prossima, sulla eventuale presenza di patologie o di qualsiasi alterazione dello stato soggettivo nonchè sulle risultanze dell'esame obiettivo, delle analisi di laboratorio previste e di altri eventuali accertamenti effettuati. È inoltre riservato al medico lo spazio per un eventuale commento in cui indicare informazioni aggiuntive a quelle richieste, relative ai paziente (es. eventuali terapie in atto, variazioni rilevanti nei comportamenti) o ai propri familiari (es. interruzioni spontanee di gravidanza, patologie dei nati, ecc.) e ritenute coerenti con gli obiettivi dell'indagine.

Raccolta e analisi dei dati.

Le strutture militari e le strutture dei Dipartimenti di pubblica sicurezza preposte alla compilazione della scheda di indagine trasmettono mensilmente al centro raccolta ed elaborazione dati le schede stesse e i referti di laboratorio.

Le regioni e province autonome - acquisiti dalle strutture sanitarie incaricate le schede di indagine e i referti di laboratorio - provvedono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno all'inoltro su supporto informatico ovvero per via telematica - di tale materiale al centro raccolta ed elaborazione dati tramite apposito software.

Il centro raccolta ed elaborazione dati acquisisce le schede di indagine ed i referti di laboratorio e provvede alla loro archiviazione per tutta la durata della campagna di monitoraggio. L'analisi dei dati consisterà principalmente nella quantificazione e descrizione degli eventi (malattia o decesso). Per le patologie ritenute di maggiore interesse (es. tumori) verranno calcolati tassi di incidenza e tassi di mortalità grezzi e standardizzati, i quali verranno confrontati con i corrispondenti tassi riferiti alla popolazione generale e ottenuti dalle fonti disponibili (es. registri dei tumori e di altre patologie, dati Istat, ecc.). Dal confronto tra valori attesi ed osservati dei tassi si ricaveranno opportune stime di rischio. In una fase successiva verrà valutata la possibilità di innestare una indagine di tipo caso-controllo all'interno della coorte indagata, al fine di verificare e analizzare l'eventuale associazione tra predefinite esposizioni e incidenza di (o mortalità per) determinate patologie. Per la raccolta, l'inoltro e l'elaborazione dei dati verrà utilizzato apposito software realizzato dal centro raccolta ed elaborazione dati.

Percorso dei rispondenti.

G1:

a) a seguito della convocazione, il personale militare e civile della Difesa e il personale della Polizia di Stato in servizio in Bosnia-Herzegovina ed in Kosovo alla data di inizio della campagna di monitoraggio si recano presso le strutture sanitarie militari in loco per sottoporsi alla visita medica ed agli esami di laboratorio;

b) il medico militare esegue la visita e prescrive gli esami che verranno effettuati presso le strutture sanitarie militari in loco;

c) il soggetto si sottopone agli esami e torna dal medico militare con i referti di laboratorio;

d) il medico compila la scheda di indagine e la invia al centro di raccolta ed elaborazione dati unitamente a copia dei referti di laboratorio.

G2*a*:

a) a seguito della convocazione, il personale militare e civile della Difesa in servizio in Italia (cioè rientrato) si reca presso le strutture del servizio sanitario militare ovvero presso le strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome (previa richiesta nominativa delle competenti autorità militari). Il personale della Polizia di Stato in servizio in Italia (cioè rientrato) si reca presso il medico del Dipartimento di pubblica sicurezza in cui presta servizio;

b) il medico militare (o le strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome) eseguono la visita e prescrivono gli esami che verranno effettuati presso le strutture del servizio sanitario militare (o le strutture sanitarie individuale dalle regioni e province autonome). Analogamente il medico del Dipartimento di pubblica sicurezza esegue la visita e prescrive gli esami che verranno effettuati presso le strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome;

c) il soggetto si sottopone agli esami e torna dal medico con i referti di laboratorio;

d) il medico militare compila la scheda di indagine e la invia al centro raccolta ed elaborazione dati unitamente a copia dei referti di laboratorio. Analogamente il medico del Dipartimento di pubblica sicurezza compila la scheda di indagine e la invia al centro raccolta ed elaborazione dati. Le strutture sanitarie individuare dalle regioni e province autonome di cui ai precedenti punti acquisiscono copia della documentazione attestante il ricorrere delle condizioni che danno titolo all'ammissione alla campagna di monitoraggio.

G2*b*:

a) a seguito del ricevimento della nota con cui si formalizza l'invito a partecipare alla campagna di monitoraggio, il personale militare in congedo, il personale civile della Difesa non più in servizio e il personale della Polizia di Stato non più in servizio si recano presso le strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome;

b) le strutture sanitarie individuare dalle regioni e province autonome acquisiscono copia della documentazione attestante il ricorrere delle condizioni che danno titolo all'ammissione alla campagna di monitoraggio.

Cambiamento di «stato» dei rispondenti.

A) È possibile che, nel corso della campagna di monitoraggio, si verifichino i seguenti passaggi di soggetti tra G1 e G2:

1) militari, civili della Difesa e Polizia di Stato che rientrano in Italia prima della fine della campagna di monitoraggio e restano in servizio (da G1 a G2*a*);

2) militari, civili della Difesa e Polizia di Stato che rientrano in Italia prima della fine della campagna di monitoraggio e terminano il servizio (si congedano, vanno in pensione ecc.) (da G1 a G2*b*).

In entrambi i casi, il monitoraggio iniziato nei territori interessati prosegue in Italia. Il passaggio delle informazioni avviene a cura del centro raccolta ed elaborazione dati su richiesta della struttura sanitaria che prende in carico il soggetto.

B) È altresì possibile il verificarsi di un passaggio inverso, cioè da G2 a G1, per i militari, i civili della Difesa e la Polizia di Stato presenti in Italia alla data di inizio della campagna di monitoraggio che si recano nei territori interessati prima del termine della campagna di monitoraggio. In questo caso il follow-up inizia in Italia e si interrompe nel momento stesso in cui il soggetto riparte (poichè, come già detto, il soggetto verrà sottoposto di nuovo al monitoraggio completo). Anche in quest'ultimo caso verrà ovviamente attivato il passaggio di informazioni a cura del centro raccolta ed elaborazione dati su richiesta della struttura sanitaria militare che prende in carico il soggetto.

Il soggetto dispone comunque di una copia dei risultati delle analisi di laboratorio che può recare con sé e mostrare all'occorrenza.

Rilevazione dei decessi.

Sono oggetto di rilevazione anche i casi di decesso da causa patologica dei soggetti che hanno operato nei territori interessati dal 1° agosto 1994.

Per i soggetti arruolati e non arruolati nella campagna di monitoraggio (il cui decesso è avvenuto prima o dopo la data di inizio della campagna di monitoraggio), la comunicazione dei decessi, qualora noti, avviene secondo le seguenti modalità:

per il personale militare e civile della Difesa e per il personale della Polizia di Stato deceduti mentre prestavano servizio nei territori interessati, il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno segnalano il caso al centro raccolta ed elaborazione dati;

per i militari in congedo, i civili della Difesa non più in servizio e della Polizia di Stato non più in servizio deceduti dopo il rientro in Italia, le strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome o un congiunto dell'interessato segnalano il caso, per il tramite dell'organizzazione sanitaria regionale, al centro raccolta ed elaborazione dati.

Scheda di decesso (allegato3).

La segnalazione del decesso viene corredata da alcune informazioni, che il centro raccolta ed elaborazione dati provvede a reperire e a registrare nella scheda di decesso. I dati minimi necessari sono:

dati anagrafici del soggetto;

tipo, data e luogo dell'ultima missione;

causa, luogo e data del decesso.

Rilevazione dei persi.

Si definisce «perso» ogni soggetto che è entrato nella campagna di monitoraggio (cioè si è sottoposto ad almeno una visita) ma che, alla data stabilita per le successive visite, non si presenta nella struttura sanitaria preposta.

L'individuazione dei persi viene effettuata dal centro raccolta ed elaborazione dati attraverso la verifica delle schede di indagine mancanti dopo il primo invio. Le suddette strutture preposte dovranno essere contattate dal centro raccolta ed elaborazione dati per un eventuale riscontro e per i successivi necessari passi.

ALLEGATO 1

ACCERTAMENTI PER IL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLA DIFESA

Primo accertamento	*Dopo 6 mesi*	*Dopo 8 mesi*	*Dopo 12 mesi*	*Dopo 16 mesi*	*Dopo 20 mesi*	*Dopo 24 mesi*	*Dopo 28 mesi*	*Dopo 32 mesi*	*Tra 36 e 48 mesi*	*Tra 48 e 60 mesi*
Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica
Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine
LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH
Proteinemia Con elettroforesi Proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica
VES	VES	VES	VES	VES	VES	VES	VES	VES	VES	VES
Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi Γ-GT Glicemia Azotemia FT3, fT4, TSH Esame urine			Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine			Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine			Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine	Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine

ALLEGATO 1

ACCERTAMENTO PER LA POPOLAZIONE CIVILE E PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Primo accertamento	*Dopo 6 mesi*	*Dopo 12 mesi*	*Dopo 18 mesi*	*Dopo 24 mesi*	*Tra 36 e 48 mesi*	*Tra 48 e 60 mesi*
Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica
Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine
LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH
Proteinemia Con elettroforesi Proteica	Proteinemia con elettroforesi Proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica
VES	VES	VES	VES	VES	VES	VES
Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi Γ-GT Glicemia Azotemia FT3, fT4, TSH Esame urine		Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine		Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine	Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine	Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine

ALLEGATO 2

Scheda di indagine sulle condizioni sanitarie – prima parte

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO

1.Data di compilazione |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

2. Codice Fiscale □□□ □□□ □□□□□ □□□□□

3. Cognome ____________________ 4. Nome ____________________

5. Data di nascita |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 6. Sesso [M|F]

7. Luogo di nascita: Comune ____________________ 8. Prov. |__|__|

9. Luogo di residenza: Comune ____________________ 10. Prov. |__|__|
(al momento di inizio della campagna di monitoraggio)

11. Indirizzo ____________________ 12. Telefono __________

12. Professione abituale (o principale) ____________________

13. Località e data delle missioni svolte:

a. ____________________ dal |__|__| |__|__| |__|__|__|__| al |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

b. ____________________ dal |__|__| |__|__| |__|__|__|__| al |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

c. ____________________ dal |__|__| |__|__| |__|__|__|__| al |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

d. ____________________ dal |__|__| |__|__| |__|__|__|__| al |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

14. Tipo di missione (M= militare; C= civile) ed attività/mansione svolta

a. __________ [M] [C] ____________________

b. __________ [M] [C] ____________________

c. __________ [M] [C] ____________________

d. __________ [M] [C] ____________________

ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA

(Sezione da compilare a cura del medico)

14. Indicare le principali patologie di rilievo per la campagna di monitoraggio occorse nella storia clinica del paziente prima della missione svolta ed il relativo anno di insorgenza

a. ______________________________

____

b. ______________________________

____

c. ______________________________

____

d. ______________________________

____

Scheda di indagine sulle condizioni sanitarie – seconda parte

Data di compilazione |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Codice Fiscale □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ N° DELLA VISITA |__|__|

ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA

(Sezione da compilare a cura del medico)

15. Indicare le patologie di rilievo occorse nella storia clinica del paziente ed il relativo anno di insorgenza:
   - Nel corso della missione o dopo il rientro della missione se trattasi di prima visita
   - Nel periodo trascorso dalla precedente visita se trattasi di visita successiva alla prima.

a. ____________________

b. ____________________

c. ____________________

d. ____________________

STATO DI SALUTE ATTUALE

(Sezione da compilare a cura del medico)

16. Sono state riscontrate patologie in atto? (si = 1; no = 2) |__|
17. Se si specificare quali:

a. ____________________

b. ____________________

c. ____________________

18. Sono state registrate alterazioni nei valori delle indagini di laboratorio? (si = 1; no = 2) |__|
19. Se si specificare quali:

a. ____________________

b. ____________________

c. ____________________

20. Ulteriori accertamenti eseguiti e loro risultati:

___

___

___

21. Osservazioni ulteriori (eventuali terapie in atto, variazioni rilevanti nei comportamenti, interruzioni spontanee di gravidanza, patologie dei nati, ecc.):

___

___

___

___

Denominazione della struttura sanitaria ___

Nome e cognome del medico compilatore ___

Telefono del medico compilatore ___

___
Firma del medico compilatore

Informativa ai sensi della legge n° 675 del 31/12/1996

In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente (legge n° 675 del 31/12/1996 e successive integrazioni), la informiamo che i dati personali da Lei forniti, a mezzo del presente questionario, saranno utilizzati al fine di verificare l'effettiva incidenza di patologie di diversa natura sul personale civile e militare che ha soggiornato a qualunque titolo in Bosnia–Herzegovina o Kosovo dal 1° agosto 1994.
I dati personali da Lei comunicati saranno utilizzati nel pieno e assoluto rispetto delle norme vigenti, raccolti e conservati nella banca dati del Centro di Raccolta ed Elaborazione Dati del Ministero della salute, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno e dell'Istituto Superiore di Sanità e non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione, se non nei casi previsti dalla legge e con le modalità da questa consentite.
Quale soggetto interessato Ella ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della suddetta Legge ed in particolare di avere conferma dell'esistenza dei dati che possono riguardarla, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione della legge e di ottenere l'aggiornamento e la modifica dei dati personali che la riguardano, secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge stessa.
I titolari del trattamento dei dati in questione sono il Ministero della Salute, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Interno e l'Istituto Superiore di Sanità ed il responsabile di detti dati è il Centro di Raccolta ed Elaborazione Dati.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto avendo letto e compreso la suddetta informativa, autorizza la trattazione dei propri dati sanitari personali. Resta inteso che tali dati non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione se non nei casi previsti dalla Legge e con le modalità da questa consentite.

Data Firma dell'interessato per accettazione ___

ALLEGATO 3

Scheda di decesso

1. Codice Fiscale ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐
2. Cognome ____________________ 3. Nome ____________________

4. Data di nascita |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 5. Sesso [M|F]

6. Luogo di nascita: Comune ____________________ 7. Prov. |_|_|

8. Luogo di residenza: Comune ____________________ 9. Prov. |_|_|

10. Località, data e tipo (Militare o Civile) delle missioni svolte in Bosnia-Herzegovina o Kosovo:

a. ____________________ dal |_|_| |_|_| |_|_|_|_| al |_|_|_|_|_|_|_|_|

b. ____________________ dal |_|_| |_|_| |_|_|_|_| al |_|_|_|_|_|_|_|_|

c. ____________________ dal |_|_| |_|_| |_|_|_|_| al |_|_|_|_|_|_|_|_|

d. ____________________ dal |_|_| |_|_| |_|_|_|_| al |_|_|_|_|_|_|_|_|

11. Causa del decesso ____________________

12. Data del decesso |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

13. Luogo del decesso ____________________

14. Osservazioni ____________________

____

____

15. Informazioni fornite da: a. Congiunto ☐ b. Medico ☐

c. Amministrazione di appartenenza ☐ d. Altro ☐

16. Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Generalità di chi ha compilato la scheda: ____________________
(nome, cognome e recapito telefonico)

____

____

02A14692

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - UFFICIO COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

Norme in materia di conferenza di servizi. Linee guida operative per la remissione al Consiglio dei Ministri. (Legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*).

Premesse.

Scopo delle presenti «linee guida» è di fornire un utile contributo alle amministrazioni che si trovano dinanzi all'esigenza di dover rimettere la decisione conclusiva di una conferenza di servizi al Consiglio dei Ministri in presenza di dissensi espressi in materia di c.d. «interessi sensibili» (paesaggio, ambiente, beni storico/artistici, salute), non potendo trovare applicazione, in tali ipotesi, il criterio della «decisione a maggioranza».

Tale finalità è suggerita da talune difficoltà operative che, soprattutto, sotto il profilo della completezza documentale, vengono manifestate dalle amministrazioni – in particolar modo enti locali – chiamate a dare applicazione alla normativa specifica.

Considerata, pertanto, l'opportunità di fornire linee guida principalmente di carattere operativo, si è ritenuto utile articolare il presente documento in tre parti:

nella prima si traccia un breve profilo sul significato dell'istituto della conferenza di servizi;

nella seconda si individuano le fasi conclusive del procedimento;

nella terza si illustrano le singole fasi attraverso le quali si articola il procedimento davanti al Consiglio dei Ministri (in particolare, lo svolgimento dell'istruttoria presso i competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri) fornendo, altresì, precise indicazioni in merito alla documentazione necessaria per delimitare l'istruttoria nei termini indicati dalla norma.

1. *Profili introduttivi.*

1.1. Come è stato opportunamente sottolineato, «la conferenza di servizi è quel modulo procedimentale con cui si ottiene il coordinamento e la contestuale valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti in un determinato procedimento, attraverso la trattazione contemporanea di uno stesso affare da parte di una pluralità di soggetti pubblici».

1.2. L'istituto, nato alla fine degli anni ottanta in occasione di procedimenti disciplinati da leggi speciali dirette a soddisfare esigenze particolari e, successivamente, disciplinato dall'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, riveste una duplice funzione: da un lato si pone come modulo generale di semplificazione procedimentale, trattandosi, in definitiva, del «luogo del procedimento nel quale tutti gli interessi pubblici rilevanti hanno l'occasione per essere sincronicamente rappresentati» (profilo della semplificazione); dall'altro, come strumento di coordinamento, ossia diretto alla composizione dei vari interessi pubblici coinvolti in un dato procedimento e quindi – attraverso la loro complessiva e contestuale valutazione – finalizzato alla «individuazione e riaffermazione dell'interesse pubblico primario» o prevalente (profilo dell'assetto degli interessi).

1.3. Ciò anche allo scopo di pervenire, in virtù del principio costituzionalmente garantito del buon andamento dell'azione amministrativa, ad una rottura della rigida sequenzialità dell'azione amministrativa.

1.4. Le successive norme e, da ultimo, la legge n. 340 del 2000, hanno apportato importanti e sostanziali variazioni al previgente sistema delineato e al suo originario contenuto, ponendo «regole» sempre più mirate al raggiungimento delle funzioni sopra indicate.

Possono ricordarsi, a titolo esemplificativo:

a) la previsione non più facoltativa («di regola») ma obbligatoria («la regola») del ricorso alla conferenza di servizi decisoria;

b) il ricorso alla conferenza preliminare, che si distingue a sua volta in facoltativa, nel caso in cui sia il privato a richiederla per progetti di particolare complessità, e obbligatoria, che interviene tutte le volte in cui debbano realizzarsi opere pubbliche e di interesse pubblico;

c) il passaggio dalle «determinazioni concordate», risultante dalla positiva volontà e dalla reciproca intesa di diversi soggetti a vario titolo interessati, alle «determinazioni conclusive», che rappresentano il superamento dell'accordo, concretizzandosi in una vera e propria approvazione di una proposta di provvedimento mediante l'applicazione del principio di maggioranza;

d) l'abrogazione dell'istituto della «ratifica tacita» e la sua contestuale sostituzione con la possibilità, da parte dell'amministrazione coinvolta nel procedimento, di adottare un parere tardivo, o «postumo», sulla base della determinazione conclusiva;

e) la radicale modifica della disciplina del dissenso.

2. *Le fasi conclusive della conferenza di servizi.*

In considerazione delle finalità sopra delineate ed allo scopo di evitare un eccessivo prolungamento dei tempi previsti per la conclusione del procedimento, la citata legge n. 340/2000 ha fissato una più netta scansione delle fasi finali del procedimento individuando, altresì, i casi in cui l'amministrazione procedente rimette gli atti al Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento conclusivo.

2.1. Il procedimento nella parte terminale della conferenza si svolge attraverso le seguenti fasi:

a) al termine dei novanta giorni, l'amministrazione procedente (ossia, l'amministrazione deputata ad adottare il provvedimento finale) adotta, sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, la c.d. determinazione conclusiva;

b) qualora alcune delle amministrazioni partecipanti non si siano espresse in sede di conferenza (amministrazioni «silenti»), entro trenta giorni dalla determinazione conclusiva le medesime hanno la possibilità di rilasciare tardivamente il proprio parere (c.d. parere postumo). In caso di silenzio protratto oltre il termine di trenta giorni, si applica l'istituto del silenzio assenso.

Detta ipotesi costituisce deroga al meccanismo descritto dall'art. 14-*quater*, comma 1 (dissenso espresso «in conferenza di servizi»).

La disposizione prevede, altresì, la possibilità di impugnare, nel medesimo termine di trenta giorni, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi;

c) adozione del provvedimento finale il quale sintetizza la fase *sub* «*a*» (necessaria) ed eventualmente quella *sub* «*b*», sostituendo ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, anche nei confronti degli assenti.

2.2. Le decisioni in seno alla conferenza vengono adottate secondo il principio della maggioranza e non dell'unanimità, (come previsto dalla originaria formulazione della legge n. 241/1990).

2.3. Tale principio soffre tuttavia di alcune fondamentali eccezioni:

a) nel caso in cui tra le amministrazioni dissenzienti (in minoranza) vi siano alcuni soggetti portatori di particolari interessi sensibili (salute, paesaggio, patrimonio storico-artistico e ambiente), la decisione non può essere adottata a maggioranza dalla amministrazione procedente, la quale dovrà invece richiedere la determinazione sostitutiva all'organo collegiale di governo competente.

La competenza dell'organo collegiale di governo si individua in base alla natura rivestita dall'amministrazione procedente o di quella dissenziente: se una sola di queste due amministrazioni è statale, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

Pertanto, mentre nella ipotesi generale il dissenso di una amministrazione non portatrice di interessi sensibili viene «gestito» dall'amministrazione procedente secondo il criterio della maggioranza, nel caso in cui il dissenso sia espresso da un'amministrazione portatrice di interessi sensibili, ossia da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, l'amministrazione procedente, senza naturalmente adottare una determinazione conclusiva del procedimento, rimette gli atti al Consiglio dei Ministri affinché questi provveda ad adottare la c.d. determinazione sostitutiva;

b) nell'ipotesi in cui l'intervento sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e in caso di provvedimento negativo, la decisione è rimessa, anche in tale fattispecie, al Consiglio dei Ministri.

2.4. La previsione normativa di esame presso il Consiglio dei Ministri del procedimento conclusosi con il dissenso di un'amministrazione portatrice di un interesse sensibile, considerato che i meccanismi previsti in conferenza non hanno consentito di raggiungere un convincimento unanime sulle soluzioni proposte, è finalizzata ad un confronto tra gli interessi pubblici coinvolti, affinché l'organo di Governo possa effettuare una ponderazione diretta ad individuare l'interesse prevalente.

2.5. Qualora il dissenso sia espresso da una Regione, il presidente della giunta regionale interessata è invitato, per essere ascoltato, senza diritto di voto, a partecipare alla riunione del Consiglio dei Ministri per l'adozione della deliberazione.

3. *Il procedimento davanti al Consiglio dei Ministri.*

3.1. L'amministrazione procedente, nel rimettere la decisione al Consiglio dei Ministri, deve trasmettere ogni documentazione utile all'adozione della decisione e, in particolare, il verbale conclusivo della conferenza di servizi dal quale deve risultare:

a) la regolarità della convocazione delle amministrazioni interessate;

b) le eventuali note precedenti o successive alla conferenza da parte delle amministrazioni che non hanno partecipato;

c) le modalità di svolgimento della discussione e le relative posizioni assunte in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni convocate, con particolare riguardo alle eventuali soluzioni alternative ivi prospettate e ai dissensi espressi e motivati, soprattutto nella materia degli interessi sensibili;

d) le conclusioni adottate in seno alla conferenza di servizi che comportano la remissione della decisione al Consiglio dei Ministri;

e) nei casi di interventi infrastrutturali e produttivi, la documentazione progettuale completa di relazione tecnica, dal cui esame possa emergere un confronto tra lo stato dei luoghi e quello che si verrebbe a creare a seguito del prospettato intervento;

f) l'eventuale materiale fotografico.

3.2. L'amministrazione procedente deve inviare la richiesta di adozione della decisione da parte del Consiglio dei Ministri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo (via della Vite n. 13 - 00186 Roma).

3.3. Il termine previsto per l'adozione della decisione decorre dalla data di ricezione della richiesta sopraindicata, completa dei relativi allegati (punto 3.1.).

3.4. Il suddetto Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ricevuta la richiesta di remissione della decisione al Consiglio dei Ministri, verifica la completezza degli atti a corredo della richiesta per il successivo avvio dell'istruttoria e, ove necessario, provvede a richiedere la necessaria documentazione integrativa all'amministrazione proponente.

3.5. L'eventuale carenza della documentazione inviata a corredo della richiesta di remissione della decisione al Consiglio dei Ministri non consente l'avvio della relativa istruttoria da parte del Dipartimento a ciò preposto, in quanto la completezza della documentazione costituisce un presupposto indefettibile per la remissione degli atti al Consiglio dei Ministri e reca connessa la mancata decorrenza dei termini previsti entro i quali l'organo collegiale dovrebbe rendere la decisione.

3.6. Come peraltro anticipato nelle premesse, quest'ultima precisazione appare necessaria, atteso che continuano a pervenire richieste di determinazione sostitutiva del tutto incomplete, sotto il profilo documentale, tali da impedire materialmente agli uffici della Presidenza del Consiglio di intraprendere ogni utile iniziativa di carattere istruttorio-procedimentale.

3.7. Su segnalazione del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Presidente del Consiglio, in considerazione della complessità dell'istruttoria, può disporre una proroga del termine per l'adozione della decisione da parte del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3.8. In ogni caso, il termine stabilito per l'adozione della deliberazione non può essere superiore a complessivi novanta (90) giorni.

3.9. Il Presidente del Consiglio comunica all'amministrazione procedente l'intervenuta proroga del termine per la deliberazione del Consiglio stesso, invitandola, nel contempo, a notificare il nuovo termine a tutte le amministrazioni interessate nel procedimento.

3.10. Nel corso dell'istruttoria, al fine della successiva sottoposizione della decisione al Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo informa gli uffici centrali delle amministrazioni in merito alle posizioni assunte dai rispettivi uffici periferici nell'ambito della conferenza di servizi.

3.11. È facoltà della Presidenza del Consiglio – in ragione della complessità istruttoria – indire riunioni di coordinamento per acquisire i necessari elementi informativi e di valutazione da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il successivo esame della questione da parte del Consiglio dei Ministri.

3.12. Una volta completati gli adempimenti istruttori, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo predispone la relazione istruttoria da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri.

3.13. La remissione della decisione al Consiglio dei Ministri avviene per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3.14. Il Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni ovvero entro novanta giorni in caso di avvenuta proroga dell'istruttoria, procede all'adozione della relativa deliberazione.

3.15. La decisione assunta dal Consiglio dei Ministri viene notificata, dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, all'amministrazione proponente che provvederà, a sua volta, a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con l'invito a conformarsi alla stessa.

Con successive linee guida si provvederà a fornire un più completo contributo ricostruttivo, in termini sistematici, dell'istituto in

esame, anche in considerazione dei suoi aspetti generali, delle sue peculiarità, del suo rapporto con alcuni dei principali procedimenti di settore che ne richiedono l'applicazione (come ad esempio lo sportello unico per le attività produttive, la localizzazione di opere pubbliche, la realizzazione di porti turistici e la «legge obiettivo» per le opere di interesse strategico), ma soprattutto delle più importanti novità che, sotto il profilo legislativo, potrebbero *medio tempore* intervenire in detta materia (il riferimento è ovviamente all'A.S. 1281, «Disegno di legge recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa»).

Il Sottosegretario di Stato: LETTA

02A14776

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 30 dicembre 2002

Dollaro USA	1,0422
Yen giapponese	124,27
Corona danese	7,4281
Lira Sterlina	0,65000
Corona svedese	9,1558
Franco svizzero	1,4548
Corona islandese	84,24
Corona norvegese	7,2725
Lev bulgaro	1,9546
Lira cipriota	0,57333
Corona ceca	31,489
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	235,95
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6123
Lira maltese	0,4179
Zloty polacco	4,0005
Leu romeno	34925
Tallero sloveno	230,1208
Corona slovacca	41,688
Lira turca	1713000
Dollaro australiano	1,8515
Dollaro canadese	1,6381
Dollaro di Hong Kong	8,1280
Dollaro neozelandese	2,0010
Dollaro di Singapore	1,8093
Won sudcoreano	1247,51
Rand sudafricano	8,9791

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A00049

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcibronat»

Estratto decreto n. 582 del 9 dicembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a., con sede in Strada Statale 233, km 20,5, Origgio, Varese, con codice fiscale n. 07195130153.

Medicinale: CALCIBRONAT.

Confezione A.I.C. n. 006137018 - 10 compresse effervescenti,

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 8, Valle Salimbene, Pavia, con codice fiscale n. 01423300183.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centoottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14695

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clodolam»

Estratto decreto n. 583 del 9 dicembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.r.l., con sede in via San Rocco, 6, Episcopia, Potenza, con codice fiscale n. 01256840768:

Medicinale: CLODOLAM.

Confezione A.I.C. n. 035015015 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale,

è ora trasferita alla società: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti, 1/A, Milano, con codice fiscale n. 09674060158.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centoottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14694

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triclose»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 787 del 16 dicembre 2002

Specialità medicinale: TRICLOSE.

Confezioni:

20 capsule 200 mg - A.I.C. n. 023406010;

«250 mg capsule molli vaginali» 15 capsule - A.I.C. n. 023406022.

Società: Q-Med ICT S.r.l., via Mario Borsa, 11 - 26845 Codogno (Lodi).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità TRICLOSE: 20 capsule 200 mg - A.I.C. n. 023406010; "250 mg capsule molli vaginali" 15 capsule - A.I.C. n. 023406022, prodotti anteriormente al 3 agosto 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 304 del 4 luglio 2002 possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 30 gennaio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14751

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Feldene»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 789 del 16 dicembre 2002

Medicinale: FELDENE.

Confezione: crema 50 g 1% - A.I.C. n. 024249043.

Società: Pfizer Italia S.r.l., S.S. 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità FELDENE, crema 50 g 1% - A.I.C. n. 024249043, prodotti anteriormente al 18 gennaio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto MDR n. 770 del 12 dicembre 2001 possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 13 gennaio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14750

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cibalgina Due»

Estratto decreto n. 607 del 19 dicembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CIBALGINA DUE, anche nella forma e confezione: «Fast 200 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), S.S. Varesina, 233 km 20,5, c.a.p. 21040, codice fiscale n. 00687350124.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, bella legge n. 537/1993:

confezione: «fast 200 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse;

A.I.C. n. 029500055 (in base 10), 0W48NR (in base 32);

forma farmaceutica: compressa gastroresistente;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Probuttore: Eurand International S.p.a., stabilimento sito in Pessano con Bornago (Milano), via Martin Luther King n. 13 (granulazione, microincapsulazione, miscelazione e comprimitura e controlli di qualità sul prodotto finito); Face laboratori farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Genova Bolzaneto (Genova), via Albisola n. 49 (confezionamento completo); Lamp San Prospero S.p.a., stabilimento sito in San Prospero S/S - Modena, via della Pace n. 25/A (confezionamento completo e controlli di qualità sul prodotta finito); Laboratoires Opodex Industrie, stabilimento sito in Villeneuve La Garenne - Cedex (Francia), Avenue du Vieux Chemin de Saint Denis 34-46 (granulazione); Eurand France SA stabilimento sito in Nogent sur Oise (Francia), Rue du Clos Barrois 14 (microincapsulazione); Doppel Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese, 118 (granulazione amido di mais).

Composizione: 1 compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: Ibuprofene 200 mg;

eccipienti: etilcellulosa; cellulosa acetoftalato; amido di mais; gomma xantana; cellulosa microcristallina; saccarina; sodio croscarmellosio; aroma fragola; aroma liquirizia; acido fumarico; silicio biossido colloidale; magnesio stearato: gliceril behenato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: dolori di varia origine e natura (mal di testo, mal di denti, nevralgie, dolori osteo-articolari e muscolari, dolori mestruali). Coadiuvante nel trattamento sintamatico degli stati febbrili ed influenzali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14752

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bastoncino R.R.».

Estratto decreto n. 800.5/R.M.575/D108 del 13 dicembre 2002

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

BASTONCINO R.R.: pasta dentale stick 1 g - A.I.C. n. 032816 011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Home Products italiana S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A14755

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pasticca RR».

Estratto decreto n. 800.5/R.M.575/D109 del 13 dicembre 2002

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

PASTICCA RR: tossifuga 60 compresse - A.I.C. n. 006677 025.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Home Products italiana S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A14754

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triacelluvax».

Estratto decreto n. 800.5/R.M.106/D110 del 13 dicembre 2002

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

TRIACELLUVAX:

fiala 0,5 ml - A.I.C. n. 029401 015/V;

fiala sir. pronto uso 0,5 ml - A.I.C. n. 029401 027/V.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Chiron S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A14753

Rettifica al decreto n. 403 del 3 settembre 2002 relativo alla specialità medicinale «Tachipirina»

Provvedimento A.I.C. n. 737 del 4 dicembre 2002

Medicinale: TACHIPIRINA.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - ACRAF S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - c.a.p. 00181 Italia - codice fiscale n. 03907010585.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto n. 403 del 3 settembre 2002 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 235 - serie generale - del 7 ottobre 2002.

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997.

Visto il decreto n. 403 del 3 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 235 del 7 ottobre 2002, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tachipirina» nella forma e confezione: «1 g compresse effervescenti divisibili», 12 compresse.

Considerato che nel suddetto decreto la descrizione della confezione oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio è errata.

Al decreto n. 403 del 3 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 235 del 7 ottobre 2002 è apportata la seguente rettifica: la descrizione della confezione del medicinale «Tachipirina» oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata:

da «1 g compresse effervescenti divisibili», 12 compresse;

a «1.000 mg compresse effervescenti divisibili», 12 compresse.

Resta confermato il numero di A.I.C. 012745143 (in base 10) 0D4YFR (in base 32).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14749

Rettifica al provvedimento n. 468 del 24 luglio 2002 relativo alla specialità medicinale «Indocollirio»

Provvedimento A.I.C. n. 741 del 4 dicembre 2002

Medicinale: INDOCOLLIRIO.

Titolare A.I.C.: società Fidia Oftal p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Corso Italia, 141 - 95127 Catania - codice fiscale n. 03133360879.

Variazione A.I.C.: rettifica al provvedimento n. 468 del 24 luglio 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 20 agosto 2002).

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997;

Visto il provvedimento n. 468 del 24 luglio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 194 del 20 agosto 2002, che dispone la revisione delle indicazioni terapeutiche del medicinale Indocollirio;

Considerato che il suddetto provvedimento indica in modo errato la confezione autorizzata oggetto della modifica apportata;

Al provvedimento n. 468 del 24 luglio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 194 del 20 agosto 2002 è apportata la seguente rettifica:

la descrizione della confezione oggetto del provvedimento è modificata da «Flacone liofilizzato + Fiala solvente 5 ml + Contagocce» A.I.C. n. 028718017 a «0,1% collirio, soluzione 1 flacone 5 ml» A.I.C. n. 028718029;

È, inoltre, annullato il seguente paragrafo:

«Ritenuto, inoltre, necessario adeguare la denominazione della forma farmaceutica della confezione alla lista degli Standard Terms previsti dalla Farmacopea Europea del gennaio 2000, si autorizza la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicate:

da «Flacone liofilizzato + Fiala solvente 5 ml + contagocce» A.I.C. n. 028718017 a «0,1% collirio soluzione, polvere + solvente 1 flacone con contagocce + 1 fiala solvente da 5 ml» A.I.C. n. 028718017.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14693

Rettifica al provvedimento A.I.C. n. 528 del 16 settembre 2002 relativo alla specialità medicinale «Viscomucil»

Provvedimento A.I.C. n. 742 del 4 dicembre 2002

Medicinale: VISCOMUCIL.

Titolare A.I.C.: istituto biologico chemioterapico S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Torino, via Crescentino, 25 - c.a.p. 10154 Italia, codice fiscale n. 05146060016.

Variazione A.I.C.: rettifica al provvedimento A.I.C. n. 528 del 16 settembre 2002 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*- serie generale - n. 239 dell'11 ottobre 2002).

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997;

Visto il provvedimento A.I.C. n. 528 del 16 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzette Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 239 dell'11 ottobre 2002, relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Viscomucil, nella forma e confezione: «6 fiale 2 ml» - A.I.C. n. 025105038 (ora «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 6 fiale);

Considerato che nel suddetto provvedimento la descrizione della modifica appartata all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale indicato è parzialmente errata;

Al provvedimento A.I.C. n. 528 del 16 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzette Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 239 dell'11 ottobre 2002 è apportata la seguente rettifica:

il paragrafo relativo alla modifica apportata all'autorizzazione all'immissione in commercio è modificato:

da: è approvata la modifica della posologia e del modo di somministrazione con esclusione dell'indicazione per uso parenterale ed esclusiva limitazione all'uso parenterale, relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 025105038 - 6 fiale 2 ml.

a: è approvata la modifica della posologia e del modo di somministrazione con esclusione dell'indicazione per uso parenterale ed esclusiva limitazione all'uso per nebulizzazione, relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 025105038 - 6 fiale 2 ml».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14690

Rettifica al provvedimento A.I.C. n. 818 del 24 dicembre 2001 relativo alla specialità medicinale «Osteonorm»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 749 del 4 dicembre 2002

Specialità medicinale: OSTEONORM.

Società: Vecchi & C Piam S.A.P.A., via Padre Semeria, 5 - 16131 Genova.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al provvedimento A.I.C. n. 818 del 24 dicembre 2001.

Il provvedimento A.I.C. n. 818 del 24 dicembre 2001, è rettificato nella denominazione della confezione così come segue: da «100 mg soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale, a «300 mg soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale (A.I.C. n. 034293035).

02A14696

Rettifica al decreto n. 386 del 22 luglio 2002 relativo alla specialità medicinale «Citiflux»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 750 del 4 dicembre 2002

Specialità medicinale: CITIFLUX.

Società: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., Strada Solaro 75/77, Sanremo (Imperia).

«1 mg/2 ml bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose A.I.C. n. 035354012.

«2 mg/2 ml adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose A.I.C. n. 035354024.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al decreto n. 386 del 22 luglio 2002.

Il decreto n. 386 del 22 luglio 2002, relativo alle confezioni del medicinale in oggetto, è rettificata da: «periodo di validità: la validità del prodotto è di 36 mesi dalla data di fabbricazione» a: «periodo di validità: la validità del prodotto è di 12 mesi dalla data di fabbricazione»

02A14697

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Manzana de Girona» ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C - n. 316 del 18 dicembre 2002, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.) presentata dalla Cooperativa de fruticultors Costa Brava, Girona Fruits, Cooperativa Fruticola Empordà (Girona), ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il prodotto a base di frutta - classe 1.6 denominato «Manzana de Girona».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A14703

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di Ortanova

La giunta della regione Puglia con atto n. 2012 del 10 dicembre 2002 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il piano regolatore generale del comune di Ortanova (Foggia).

02A14713

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501001/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 2 *

€ 0,77